SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 27 luglio 2019 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 28 febbraio 2019.

Lista nazionale degli ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali di campo ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale il mantenimento del riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari, è subordinato all'esito favorevole di ispezioni periodiche e regolari, effettuate da ispettori iscritti in apposita lista nazionale, approvata con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente;

Visto il decreto 27 novembre 1996, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che definisce i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti o organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2012, relativo alla lista nazionale ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari;

Considerata la necessità di inserire nella lista nazionale ispettori gli esperti che hanno presentato apposita istanza e che hanno frequentato il corso di formazione ed aggiornamento dell'attività ispettiva;

Decreta:

Articolo Unico

1. Ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e della circolare n. 7 del 1° agosto 2000 si approva la lista degli ispettori di cui all'allegato I.

2. Il decreto 7 novembre 2011 citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2019

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
CENTINAIO

Il Ministro della salute
GRILLO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Registrato alla Conti dei conti il 10 maggio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 344
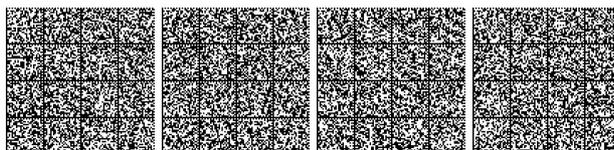
ALLEGATO *I*

LISTA DEGLI ISPETTORI

1) Antoniacci Loredana nata a Poggio Berni (RN) il 21 gennaio 1961.
2) Baldacchino Ferdinando nato a Barletta (BA) il 17 marzo 1966,
3) Bariselli Massimo nato a Bologna il 10 settembre 1960.
4) Bellone Nicola nato a Teramo il 26 febbraio 1949.
5) Boselli Mauro nato a Mirandola (MO) il 14 aprile 1956.
6) Bugiani Riccardo nato a Firenze il 3 marzo 1962.
7) Butturini Alda nata a Trento il 17 gennaio 1960.
8) Caponero Arturo Giuseppe nato a Matera il 12 marzo 1965.
9) Casano Alessandro nato a Varese il 12 novembre 1975.
10) Castoro Vincenzo nato a Altamura (BA) il 31 luglio 1960.
11) Ceccarelli Danilo nato a Roma il 9 settembre 1961.
12) Celozzi Marcello nato a Torremaggiore (FG) il 28 maggio 1965.
13) Cesaroni Carlo Francesco nato a Sassari il 11 agosto 1976.
14) Colla Ruggero nato a Piacenza il 5 luglio 1971.
15) Collina Arrigo nato a Bologna il 2 gennaio 1949.
16) Cozzolino Eugenio nato a S. Giorgio a Cremano (NA) il 20 gennaio 1962.
17) Criscuoli Luigi nato a Barletta (BA) il 22 agosto 1962.
18) Curto Giovanna nata a Lecce il 8 gennaio 1961.
19) Dalla Valle Elisabetta nata a Bologna il 20 agosto 1958.
20) D'Aloisio Vincenzo nato a Zapponeta (FG) il 20 marzo 1969.
21) D'Arcangelo Mauro nato a Marino (RM) il 9 ottobre 1958.
22) D'Ascenzo Domenico nato a Pescara il 23 ottobre 1955.
23) Di Silvestro Daniela nata a Sulmona (AQ) il 4 agosto 1960.
24) Franchi Andrea nato a Reggio Emilia il 17 giugno 1969.
25) Ghezzi Michele nato a Milano il 9 ottobre 1957.
26) Giorgetti Paolo nato a Rimini il 12 giugno 1958.
27) Griffo Raffaele nato a Trentola Ducenta (CE) il 26 ottobre 1958.
28) La Notte Francesco nato a Bari il 13 marzo 1937.
29) Lillo Angelo Raffaele nato a Santeramo in Colle (BA) l'8 maggio 1959.
30) Madotto Lauretta nata a Roma il 17 settembre 1963.
31) Magliano Alessandro nato a Salerno il 14 maggio 1966.
32) Malavolta Carlo nato a Faenza (RA) il 8 luglio 1960.
33) Mariani Rocco nato a Triggiano (BA) il 18 agosto 1964.
34) Masci Alberto nato a Roma il 14 marzo 1966.
35) Melillo Franca nata a Foligno (PG) il 1° gennaio 1955.
36) Molinari Marilisa nata a Bergamo il 5 maggio 1954.
37) Montermini Anselmo nato a Reggio Emilia il 30 giugno 1954.
38) Montuschi Carla nata a Bologna il 7 gennaio 1959.
39) Morelli Danilo nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 29 settembre 1976.
40) Mura Carla nata a Cagliari il 18 ottobre 1969.
41) Pellegrino Maurizio nato a Bari il 4 marzo1956.
42) Percoco Anna nata a Bitetto (BA) il 6 gennaio 1960.
43) Petricca Cesare nato a Roma il 26 luglio 1971.
44) Pintus Sabrina nata a Sassari il 10 gennaio 1972.
45) Quaresima Emma Teresa nata a Olevano Romano (RM) il 7 novembre 1948.
46) Quitadamo Michele nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 22 luglio 1955.
47) Rizzato Salvatore nato a S. Pancrazio Salentino (BR) il 16 settembre 1957.
48) Rongai Domenico nato a Giulianova (TE) il 22 luglio 1964.
49) Sorgoni Federico nato a Roma il 8 aprile 1972.
50) Tiso Rocchina nata a Orsara di Puglia (FG) il 10 novembre 1960.
51) Torrelli Paolo nato a Roma il 3 dicembre 1960.
52) Tosi Clelia nata a Ferrara il 29 dicembre 1959.
53) Trufolo Mario nato a Penne (PE) il 15 agosto 1942.
54) Vai Nicoletta nata a Bologna il 22 maggio 1963.
55) Vena Giovanni nato a Pisticci (MT) il 24 giugno 1964.
56) Vignola Giuseppe nato a Cisternino (BR) il 26 novembre 1963.
57) Vignola Nicola nato a Grassano (MT) il 4 settembre 1943.

19A04868

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 luglio 2019.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Opdivo». (Determina n. 1166/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-

cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
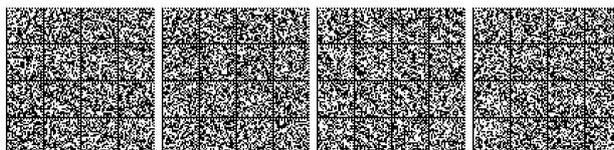
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004, «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Viste le determine AIFA n. 1403/2018, n. 1404/2018, n. 1405/2018 e n. 1406/2018 del 3 settembre 2018, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 26 settembre 2018, relative al medicinale «Opdivo», nonché il relativo accordo negoziale sottoscritto ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 maggio 2019;

Determina:

Art. 1.

Ripiano tramite pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, per la specialità medicinale OPDIVO, relativamente al periodo ottobre 2018 - marzo 2019, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni, come riportato nell'allegato 1 della presente determina.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 5% - alle regioni» specificando comunque nella causale: «Somme dovute per il ripiano tramite *pay-back* per la specialità medicinale "Opdivo" - Determina n. 1166/2019»;

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 luglio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO *1*

RIPARTIZIONE REGIONALE
DEL RIPIANO TRAMITE *PAY-BACK*

Ditta: Bristol Myers Squibb S.r.l.
Specialità medicinale: OPDIVO.

		Ammontare sforamento
Abruzzo	€	689.637,06
Basilicata	€	328.911,66
Calabria	€	993.693,96
Campania	€	4.416.588,12
Emilia-Romagna	€	3.244.828,03
Friuli-Venezia Giulia	€	520.846,20
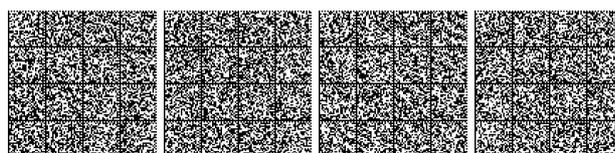
Lazio	€	3.916.989,72
Liguria	€	1.183.106,40
Lombardia	€	4.608.019,50
Marche	€	775.149,90
Molise	€	192.514,56
Piemonte	€	2.336.209,68
Provincia autonoma Bolzano	€	332.511,90
Provincia autonoma Trento	€	145.346,88
Puglia	€	2.349.438,00
Sardegna	€	1.048.847,94
Sicilia	€	2.225.333,88
Toscana	€	2.420.803,98
Umbria	€	555.057,72
Valle d'Aosta	€	33.364,38
Veneto	€	2.287.398,12
Italia	€	34.604.597,58

19A04829

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 maggio 2019.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Foggia - Assegnazione risorse. (Delibera n. 26/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante: «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e in particolare, l'art. 6, ove si prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato «d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un Contratto istituzionale di sviluppo» (di seguito CIS) che destina le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito FSC) assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e definisce altresì il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

Visti gli articoli 9 e 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevedono specifiche disposizioni per accelerare l'attuazione degli interventi strategici per la crescita del Paese, modificando la disciplina del Contratto istituzionale di sviluppo, di cui all'art. 6 del sopra citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 63.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848 milioni di euro, iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810 milioni di euro individuata dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge del 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Vista la legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e, in particolare, il comma 703 dell'art. 1, che, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo alla lettera *g)* che, in sede di attuazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del Contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui
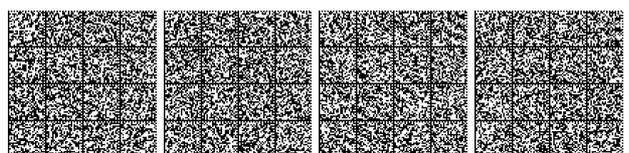
all'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'art. 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che indica nel Presidente del Consiglio dei ministri o nel Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, l'autorità politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi contratti istituzionali di sviluppo su richiesta delle amministrazioni interessate;

Viste la delibera di questo Comitato n. 25 del 2016, con la quale sono state individuate, in applicazione della lettera *c)* dell'art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, sei aree tematiche di interesse del FSC nonché la successiva delibera n. 26 del 2016, con la quale sono stati assegnati, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 allocate per area tematica con la citata delibera n. 25 del 2016, 13.412 milioni di euro alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno per l'attuazione di interventi da realizzarsi mediante appositi accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud»;

Vista la successiva delibera di questo Comitato n. 95 del 2017, che ha incrementato l'ammontare complessivo della dotazione finanziaria dei Patti per il Sud portandola a 13.456 milioni di euro;

Vista altresì la delibera di questo Comitato n. 10 del 2019 che, lasciando invariate le annualità trascorse 2016, 2017 e 2018, ha modificato rispetto a quanto stabilito dalla citata delibera n. 26 del 2016 le annualità dal 2019 in avanti con l'inserimento dell'annualità 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stata nominata Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è stato conferito l'incarico per il Sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di cui al sopra citato art. 7, comma 26, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e le funzioni di cui al richiamato art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019, con il quale è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Tavolo istituzionale per l'area di Foggia», che ha il compito di definire strategie comuni utili per la definizione e l'attuazione di un programma strategico per la valorizzazione o lo sviluppo dell'area di Foggia, da attuare mediante la sottoscrizione di un Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'area di Foggia, denominato «CIS Capitanata»;

Considerato che, a seguito dell'istituzione del suddetto Tavolo e al fine di pervenire in tempi rapidi al finanziamento e alla sottoscrizione del relativo CIS previsto nel citato decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha rappresentato l'esigenza di una prima assegnazione di risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020;

Tenuto conto che in data 14 maggio 2019 la Cabina di regia - istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c)* del citato comma 703 dell'art. 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 - si è espressa favorevolmente sulla proposta di procedere a tale prima assegnazione di risorse, quantificando in 280 milioni di euro la disponibilità finanziaria da finalizzare all'attivazione del CIS per lo sviluppo dell'area di Foggia, denominato anche CIS Capitanata;

Vista la nota del Ministro per il Sud prot. n. 956-P del 15 maggio 2019 e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di assegnazione di risorse, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro, per l'attivazione dei CIS per l'area di Foggia e per il Molise, destinando rispettivamente 280 milioni di euro al CIS Capitanata e 220 milioni di euro al CIS Molise;

Considerato che, al fine di garantire la celere attivazione del CIS e di conseguenza la necessaria capienza sull'annualità finanziaria in corso, si rende opportuno procedere attraverso una contestuale e corrispondente rimodulazione di altre assegnazioni del FSC 2014-2020 relativamente all'annualità 2019, procedendo a una rimodulazione dell'articolazione finanziaria indicata al punto 1 della delibera n. 26 del 2016, come modificata dalla delibera n. 10 del 2019, riducendo l'annualità del 2019 e incrementando di pari importo l'annualità 2023; il profilo delle annualità finanziarie verrà pertanto rimodulato come segue:

anno 2019: milioni di euro 1.445,00 (in luogo di 1.465,00 milioni di euro ai sensi della delibera CIPE n. 10 del 2019);

anno 2020: 1.985,00 milioni di euro (come da delibera CIPE n. 10 del 2019);

anno 2021: 1.985,00 milioni di euro (come da delibera CIPE n. 10 del 2019);

anno 2022: 2.485,00 milioni di euro (come da delibera CIPE n. 10 del 2019);

anno 2023: 1.917,00 milioni di euro (in luogo di 1.897,00 milioni di euro ai sensi della delibera CIPE n. 10 del 2019);

anno 2024: milioni di euro 95,00 (come da delibera CIPE n. 10 del 2019);

Considerato che l'assegnazione proposta trova copertura a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come incrementate a seguito dello stanziamento aggiuntivo disposto dalla sopra richiamata legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 82 del 2018 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota del 20 maggio 2019 prot. n. 2794-P, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;
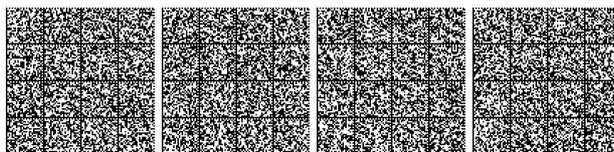
Delibera:

1. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, è disposta l'assegnazione di 280 milioni di euro per l'attivazione del Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Foggia, denominato anche CIS Capitanata.

2. Il profilo per annualità di spesa è il seguente:

anno 2019: milioni di euro 20,00;

anno 2020: milioni di euro 50,00;

anno 2021: milioni di euro 70,00;

anno 2022: milioni di euro 70,00;

anno 2023: milioni di euro 70,00.

3. L'articolazione finanziaria indicata al punto 1 della delibera n. 26 del 2016, come modificata dalla delibera n. 10 del 2019, è di conseguenza rideterminata riducendo l'annualità del 2019 e incrementando di pari importo l'annualità 2023; il profilo delle annualità finanziarie è pertanto rimodulato come segue:

anno 2019: milioni di euro 1.445,00 (in luogo di 1.465,00 milioni di euro ai sensi della delibera CIPE n. 10 del 2019);

anno 2020: 1.985,00 milioni di euro (come da delibera CIPE n. 10 del 2019);

anno 2021: 1.985,00 milioni di euro (come da delibera CIPE n. 10 del 2019);

anno 2022: 2.485,00 milioni di euro (come da delibera CIPE n. 10 del 2019);

anno 2023: 1.917,00 milioni di euro (in luogo di 1.897,00 milioni di euro ai sensi della delibera CIPE n. 10 del 2019);

anno 2024: milioni di euro 95,00 (come da delibera CIPE n. 10 del 2019).

4. Le modalità attuative e di monitoraggio saranno definite nell'ambito del CIS, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modificazioni.

Roma, 20 maggio 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: CRIPPA

Registrata alla Corte dei conti il 15 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-982

19A04867

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA DI VARESE

DECRETO RETTORALE 5 luglio 2019.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Premesso che:

con decreto rettorale 16 marzo 2012, n. 308 è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi dell'Insubria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 31 marzo 2012 ed entrato in vigore il 16 aprile 2012;

il Senato accademico, nella seduta del 15 aprile 2019, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione nella seduta straordinaria del 12 aprile 2019, ha approvato alcune modifiche allo statuto di Ateneo, intervenendo sui seguenti articoli: 32, 39 e 45;

con nota del 15 aprile 2019, prot. n. 38881, la proposta di modifica è stata inviata al MIUR per il controllo previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

con nota dell'11 giugno 2019, prot. n. 46854, il MIUR ha effettuato alcuni rilievi sulla proposta di modifica allo statuto, in particolare all'art. 32;

il Senato accademico e il consiglio di amministrazione, nelle sedute del 19 giugno 2019, hanno approvato il nuovo testo dello Statuto recependo le osservazioni ministeriali e, contestualmente, ne è stato disposto l'invio al MIUR;

con nota del 2 luglio 2019, prot. n. 63389, il MIUR ha preso atto delle modifiche allo statuto;

Visto:

la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare, l'art. 6 «Autonomia delle università», comma 9 che stabilisce che «Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti.

Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore»;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Richiamato:

lo statuto di Ateneo, art. 84, comma 1 «Modifiche dello statuto»;

le deliberazioni del Senato accademico e del consiglio di amministrazione del 12 aprile 2019, 15 aprile 2019 e 19 giugno 2019;

la nota MIUR del 2 luglio 2019, prot. n. 63389;

Considerato opportuno modificare lo statuto di Ateneo;

Decreta:

1. di emanare le modifiche allo statuto dell'Università degli studi dell'Insubria, nel testo allegato al presente decreto;

2. di stabilire che le modifiche allo statuto entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;
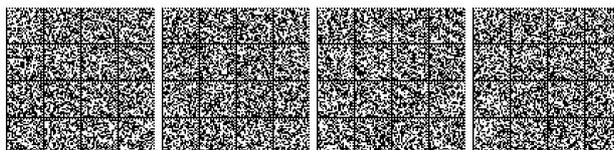
3. di incaricare l'Ufficio affari generali e organi collegiali, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Varese, 5 luglio 2019

p. Il rettore: SERRA CAPIZZANO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (VARESE - COMO)

INDICE

TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Università degli studi dell'Insubria

1. L'Università degli studi dell'Insubria (Università) è un'istituzione pubblica di alta cultura che opera nell'interesse della società mediante lo sviluppo e la trasmissione del sapere critico. Quale sede primaria di istruzione superiore e ricerca, ne afferma il ruolo essenziale per l'avanzamento delle conoscenze e il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico e sociale.

2. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, politico o economico.

3. Si identifica nella comunità di studenti, professori, ricercatori e personale dirigente e tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignità, nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali.

4. Riconosce e tutela la libertà costituzionale della ricerca scientifica, la propria appartenenza allo spazio europeo dell'Istruzione superiore e allo spazio europeo della ricerca e ne fa propri principi e strumenti.

5. Promuove la qualità della ricerca scientifica su cui fonda le attività formative; valorizza le capacità individuali e collettive; favorisce la circolazione dei risultati scientifici, la loro diffusione in rete, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento d'Ateneo in materia di riservatezza e diritto d'autore.

6. Opera per attuare il diritto allo studio, con particolare riguardo ai capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, contribuendo a promuovere un'effettiva uguaglianza di opportunità.

7. Garantisce pari opportunità ai soggetti svantaggiati, promuovendo condizioni di piena inclusione nella comunità accademica; concorre alla tutela ed alla promozione del benessere dell'individuo e della collettività, nel rispetto dei propri fini istituzionali.

8. Articola la propria offerta formativa in funzione della massima apertura internazionale e interdisciplinare; favorisce l'integrazione europea degli studi universitari, anche mediante l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera.

Art. 2.
Sedi

1. L'università ha struttura bipolare, secondo le disposizioni del decreto istitutivo, e si articola su due sedi: Varese e Como. La sua organizzazione unitaria ne prevede lo sviluppo paritario, armonico ed equilibrato, favorendo le iniziative comuni e l'integrazione delle attività didattiche e di ricerca e adottando un programma di azioni teso a perfezionare l'equilibrio effettivo delle due sedi; può dislocare in altre località strutture didattiche e di ricerca collegate con una delle due sedi, nel rispetto delle norme sulla programmazione del sistema universitario.

Art. 3.
Rapporti esterni

1. L'università appartiene alla comunità scientifica e culturale internazionale. Ricerca, promuove e attua la mobilità del personale e degli studenti e persegue la cooperazione con altre università e istituzioni di alta cultura nazionali ed estere.

2. Favorisce le relazioni con soggetti rappresentativi di interessi pubblici o diffusi, in Italia e all'estero.

3. Concorre a valorizzare l'identità culturale, economico-sociale, ambientale, storica e artistica del territorio insubre, promuovendo il dialogo con la società locale nella consulta Ateneo-Territorio di cui all'art. 30.

4. Costituisce un luogo di diffusione della conoscenza aperto a tutte le componenti istituzionali, sociali ed economiche del territorio di riferimento.

Art. 4.
Autonomia

1. Entro i principi costituzionali, l'università si dota di un proprio ordinamento e adotta uno Statuto di autonomia, un codice etico e norme regolamentari sulla didattica, la ricerca scientifica, l'organizzazione amministrativa, finanziaria e contabile.

2. Assicura la libertà e l'indipendenza di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantite. Individua, coordina e predispone i mezzi materiali e finanziari a ciò necessari, riserva annualmente una quota delle risorse allo svolgimento e al potenziamento della ricerca, dell'alta formazione e di progetti specifici, selezionati e valutati rispetto ai risultati.

3. Può svolgere, nelle sue diverse articolazioni, attività anche retribuita da terzi, con esplicitazione dell'interesse formativo o di ricerca che giustifica l'impegno delle strutture dell'Ateneo.

Art. 5.
Principi e obiettivi dell'organizzazione

1. L'organizzazione e le attività dell'università sono volte a garantire la ricerca scientifica e la centralità dello studente.

2. L'università adotta criteri organizzativi ispirati ad economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza; individua procedure atte a garantirne il miglioramento qualitativo; identifica obiettivi di breve e lungo termine e ne verifica la realizzazione. Predispone meccanismi di controllo sulla gestione amministrativa, la didattica e la ricerca scientifica e ne verifica i risultati mediante criteri trasparenti e predeterminati; i criteri di valutazione delle attività di didattica e di ricerca si conformano alle indicazioni dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) e del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

3. Garantisce, nel rispetto della vigente normativa, la piena accessibilità degli atti e dei dati e, in particolare, di quelli necessari alle rappresentanze delle diverse componenti per l'esplicazione dei compiti ad esse attribuiti.

4. Riconosce il ruolo essenziale dell'orientamento, assicurando apposite strutture centrali e il costante raccordo tra Ateneo e istituti di istruzione secondaria superiore, per orientare la scelta agli studi universitari; predispone un servizio dedicato al *placement* per promuovere la massima occupabilità dei propri laureati.

5. Favorisce la residenzialità di studenti, docenti e personale dirigente e tecnico-amministrativo, promuovendo la realizzazione di servizi e strutture, anche con il contributo economico di soggetti esterni e sulla base di accordi e convenzioni con gli enti territoriali.

6. Assume ogni iniziativa tesa ad innalzare la qualità professionale dei dipendenti, valorizzandone l'apporto individuale; garantisce condizioni di sicurezza e benessere negli ambienti di studio e di lavoro attraverso la prevenzione e la valutazione dei rischi, l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale esposto.

7. Promuove e sostiene, anche con proprie risorse, l'attività associativa in ambito culturale, sportivo e ricreativo di studenti, docenti e personale dirigente e tecnico-amministrativo.

Art. 6.
Risorse e finanziamenti

1. Il finanziamento dell'università è alimentato da trasferimenti dello Stato e degli enti pubblici; da elargizioni, liberalità e lasciti; da entrate proprie, compresa la contribuzione degli studenti; da redditi patrimoniali e prestazioni a favore di terzi; dal ricorso al credito, di norma per il finanziamento di spese di investimento.
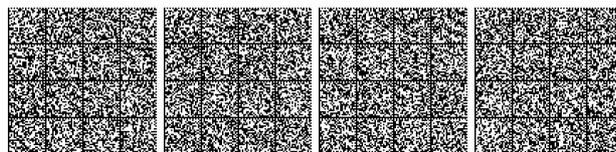
2. Le risorse destinate alle strutture sono ripartite secondo criteri oggettivi, certi e predeterminati.

3. Nella ripartizione delle risorse tra le due sedi si tiene conto dell'esigenza di un loro sviluppo equilibrato, delle strutture già in esse presenti e delle rispettive specifiche vocazioni. A ciascuna sede o struttura è assicurata la disponibilità delle risorse ad essa spettanti per effetto di attribuzioni di soggetti pubblici o privati.

Art. 7.
Principi di comportamento e codice etico

1. I professori, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini dell'università, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo e delle deliberazioni degli organi collegiali. Essi sono tenuti altresì ad assumere, nei rapporti reciproci e con soggetti esterni, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione universitaria e conformi alle disposizioni del codice etico.

2. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto delle differenze individuali, stabilisce i doveri e le responsabilità nei confronti dell'istituzione universitaria e le regole di condotta nell'ambito della comunità, ad integrazione di quelle stabilite dall'ordinamento della Repubblica e dagli altri ordinamenti, nazionali, regionali e internazionali, cui questo rinvia. Le norme del codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale, tenendo conto dei caratteri specifici dell'istituzione universitaria.

3. Il codice etico è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

4. Il codice etico, nel rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, definisce le procedure di contestazione delle violazioni e le garanzie per i soggetti coinvolti.

5. Le sanzioni per la violazione del codice etico sono: l'invito alla cessazione della condotta, il richiamo orale, il richiamo scritto.

6. Sulle violazioni del codice etico, qualora non attratte entro la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 32 in ragione della rilevanza anche sul piano disciplinare della condotta, decide, su proposta del rettore, il Senato accademico per le sanzioni del richiamo orale e scritto.

TITOLO SECONDO
ORGANI DI ATENEO

Capo I
ORGANI DI GOVERNO

Sezione I
NORME GENERALI

Art. 8.
Riunioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali dell'università si riuniscono nelle due sedi, secondo un criterio di rotazione. Riunioni straordinarie possono essere indette in una sede, qualora si affrontino temi specificamente riferiti ad essa.

Art. 9.
Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori di ruolo che abbiano optato per il tempo pieno e assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

2. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca all'interno degli organi dell'università è riservato agli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, di laurea magistrale, a ciclo unico e di dottorato.

Art. 10.
Cariche accademiche e incompatibilità

1. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore e il prorettore vicario, limitatamente alla partecipazione al Senato accademico e al consiglio di amministrazione.

2. Se eletti a far parte del Senato accademico, i direttori di Dipartimento non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quella di direttore.

3. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono inoltre:

a. ricoprire il ruolo di direttore o presidente di scuola di specializzazione;

b. far parte del consiglio direttivo di scuola di specializzazione;

c. rivestire alcun incarico di natura politica o amministrativa per la durata del mandato;

d. ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori presso altre università italiane, statali, non statali o telematiche;

e. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e nell'ANVUR.

Art. 11.
Decadenza dall'incarico per assenza ingiustificata

1. In carenza di valida giustificazione presentata in forma scritta, l'assenza di un componente del Senato accademico o del consiglio di amministrazione per tre sedute consecutive determina la decadenza dall'incarico.

Art. 12.
Rappresentanza di genere nelle liste elettorali

1. Il regolamento generale di Ateneo garantisce che nelle liste per l'elezione dei componenti degli organi collegiali nessuno dei generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Sezione II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 13.
Organi di governo, di gestione, di controllo e di garanzia

1. L'università opera come un sistema complesso e integrato in tutte le sue componenti e riflette al proprio interno la distinzione fra attività di indirizzo, di gestione, di controllo e di garanzia.

2. Sono organi di indirizzo:

a. il rettore;

b. il Senato accademico;

c. il consiglio di amministrazione.

3. È organo gestionale:

a. il Direttore generale.

4. Sono organi di controllo:

a. il Nucleo di valutazione, per l'attività scientifica, didattica e amministrativa;

b. il Collegio dei revisori, per la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

5. È organo di garanzia:

a. il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
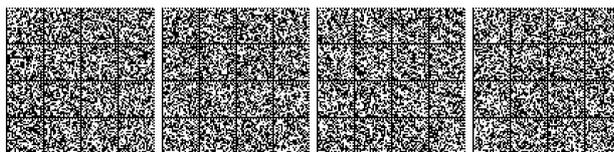
Sezione III
RETTORE

Art. 14.
Funzioni del rettore

1. Il rettore rappresenta l'università ed esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; vigila sull'effettivo perseguimento delle finalità e degli obiettivi fissati dalla legge, dallo Statuto e dagli atti generali d'Ateneo ed esercita a tal fine i poteri che la legge gli riconosce. In particolare:

a. convoca e presiede il Senato accademico e il consiglio di amministrazione;

b. in casi straordinari di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente alla prima adunanza utile successiva;

c. promulga i regolamenti;

d. emana i decreti di nomina delle cariche accademiche;

e. stipula i contratti per attività di insegnamento a norma dell'art. 23, legge n. 240 del 2010;

f. sottopone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;

g. presenta al consiglio di amministrazione il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico d'Ateneo di esercizio, il bilancio consolidato con le proprie aziende / società / enti controllati, sentito il parere espresso dal Senato accademico;

h. propone al consiglio di amministrazione l'assegnazione dell'incarico di Direttore generale, acquisito il parere del Senato accademico;

i. ha poteri di impulso dei procedimenti disciplinari, secondo la normativa vigente;

j. può irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, sentito il parere del collegio di disciplina;

k. sviluppa e promuove i rapporti con la comunità e le istituzioni territoriali in collaborazione con il prorettore vicario;

l. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, sentito il prorettore vicario, può nominare uno o più delegati scelti tra i professori e ricercatori di ruolo dell'università, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del delegato.

Art. 15.
Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le università italiane ed è nominato dal Ministro. Dura in carica sei anni, non è immediatamente rieleggibile e non può essere designato prorettore vicario nel sessennio immediatamente successivo.

2. L'elettorato attivo è attribuito ai professori, ai ricercatori, anche a tempo determinato, ai rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'Ateneo, nei consigli di Dipartimento o nelle scuole e a tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo, il cui voto è ponderato nella misura del venticinque per cento rispetto al numero dei professori e ricercatori, anche a tempo determinato.

3. L'elezione del rettore per il sessennio successivo si svolge nel periodo tra il 1° e il 31 luglio. L'elezione è indetta dal decano del corpo accademico, con atto che disciplina anche le procedure per la presentazione delle candidature nel corso del mese di maggio precedente all'elezione.

4. Secondo le modalità procedurali disposte dal decano, nel corso del mese di maggio antecedente l'elezione vengono rese pubbliche le candidature alla carica di rettore e i connessi programmi. Ciascuno dei candidati presenta contestualmente alla candidatura il proprio programma elettorale, che viene pubblicato senza dilazioni sul portale informatico dell'università, ed esprime l'indicazione vincolante del candidato alla carica di prorettore vicario, individuandolo tra i professori di prima fascia a tempo pieno incardinati nella sede diversa dalla propria, avente i medesimi requisiti soggettivi del candidato rettore, secondo le previsioni regolamentari.

5. Viene eletto il candidato che consegue, nelle prime tre votazioni, la maggioranza assoluta dei voti. La votazione è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto, ponderata ai sensi del comma 2. Le votazioni dovranno svolgersi in giorni non consecutivi entro il mese di luglio.

6. Se l'elezione non è avvenuta nelle prime tre votazioni, anche per il mancato raggiungimento del *quorum* di validità, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il candidato con maggiore anzianità nei ruoli universitari e, in ulteriore subordine, con maggior anzianità anagrafica.

7. In caso di anticipata cessazione del mandato, il decano del corpo accademico indice nuove elezioni nel termine di quaranta giorni dalla data della cessazione o mancata accettazione.

Sezione IV
PRORETTORE VICARIO

Art. 16.
Nomina del prorettore vicario

1. Il prorettore vicario è nominato dal rettore in conformità con l'indicazione espressa all'atto della presentazione della propria candidatura. Come il rettore, dura in carica sei anni e il suo mandato non è immediatamente rinnovabile. Cessa dalle funzioni con l'entrata in carica del nuovo rettore.

2. Il prorettore vicario decade automaticamente qualora venga approvata dal corpo elettorale la mozione di sfiducia nei confronti del rettore a norma dell'art. 19, comma 1, lettera *p)*.

3. In caso di cessazione anticipata del mandato del prorettore vicario, il rettore propone al Senato accademico la designazione del nuovo prorettore vicario per il periodo residuo, individuato tra i professori di prima fascia a tempo pieno, incardinati nella sede diversa dalla propria. Nella tornata elettorale successiva, il prorettore vicario subentrante può essere nuovamente designato a tale carica solo se il precedente mandato è durato meno di tre anni.

Art. 17.
Funzioni del prorettore vicario

1. Nella sede di competenza ed entro le linee programmatiche espresse dagli organi di indirizzo dell'Ateneo il prorettore vicario esercita le seguenti funzioni:

a. funzione di vigilanza;

b. funzione di coordinamento;

c. stipula i contratti per attività di insegnamento *ex* art. 23 della legge n. 240 del 2010 riguardanti la sede di competenza;

d. verifica l'effettività delle azioni e dei programmi tesi a garantire lo sviluppo paritario della propria sede.

2. Il prorettore vicario contribuisce a sviluppare e promuovere i rapporti con la comunità e le istituzioni territoriali di riferimento, in collaborazione con il rettore.

3. Il prorettore vicario rappresenta l'Ateneo in caso di assenza o impedimento del rettore, esercitandone le funzioni e, in caso di cessazione anticipata del mandato di questi, fino all'entrata in carica del nuovo rettore a seguito di nuove elezioni.

Sezione V
SENATO ACCADEMICO

Art. 18.
Composizione e durata del mandato

1. Il Senato accademico è composto da:

a. il rettore, che lo presiede;

b. il prorettore vicario;

c. due rappresentanti degli studenti per ciascuna delle due sedi;

d. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per ciascuna delle due sedi;

e. quindici rappresentanti dei docenti di ruolo, dei quali almeno due ordinari, due associati e due ricercatori di ruolo; di tali quindici docenti, cinque direttori di Dipartimento, eletti in modo che sia assicurata la
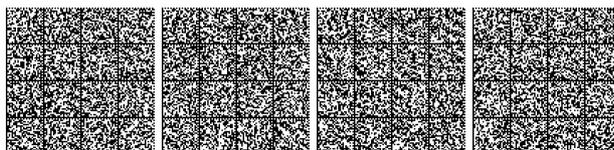
rappresentanza dei seguenti ambiti disciplinari: ambito medico; ambito naturalistico-informatico-umanistico; ambito delle scienze esatte; ambito economico; ambito giuridico-sociale.

2. I soggetti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono eletti da ciascuna categoria di appartenenza, fatta eccezione per i direttori di Dipartimento, che vengono eletti dai professori e ricercatori, con votazione separata rispetto a quella dei rispettivi rappresentanti di fascia.

3. Il regolamento generale individua dispositivi atti a garantire l'equilibrata rappresentanza delle sedi, degli ambiti e dei settori scientifico-disciplinari non altrimenti rappresentati e disciplina le procedure per la sostituzione dei direttori di Dipartimento eletti in Senato accademico, alla scadenza dei rispettivi mandati dipartimentali.

4. Il Senato accademico dura in carica quattro anni.

5. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale.

6. Il mandato dei componenti elettivi è di durata quadriennale ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

7. Alle sedute partecipa il Direttore generale, senza diritto di voto.

Art. 19.
Funzioni del Senato accademico

1. Il Senato accademico:

a. delibera le modifiche allo statuto e al regolamento generale di Ateneo, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti;

b. approva i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca, ad esclusione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione, sui quali esprime parere;

c. approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca, ed il codice etico; la delibera sul regolamento didattico e il parere del consiglio di amministrazione devono essere adottati a maggioranza assoluta dei componenti;

d. può nominare apposite commissioni istruttorie incaricate a definire i contenuti dei regolamenti di Ateneo o proposte rispetto a temi specifici, con la partecipazione di tutte le fasce della componente docente e del personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo, competente per materia;

e. formula proposte ed esprime un parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, esprimendosi sulla priorità nella destinazione delle risorse e sui criteri di ripartizione delle medesime;

f. esprime parere obbligatorio sul bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, sul bilancio unico d'Ateneo di esercizio, sul bilancio consolidato con le proprie aziende / società / enti controllati e sul piano edilizio annuale e triennale;

g. esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione del reclutamento del personale in ordine alla equilibrata ripartizione delle risorse tra le strutture didattiche e di ricerca, e di servizio, nonché per l'amministrazione centrale;

h. esprime parere obbligatorio sui criteri dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

i. formula proposte e pareri obbligatori al consiglio di amministrazione, in ordine all'istituzione, alla modificazione e alla disattivazione delle strutture di cui agli articoli 34-53 nonché dei centri di servizi, di ricerca, speciali ed interuniversitari;

j. formula proposte e pareri obbligatori al consiglio di amministrazione, in ordine all'istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione di corsi di studio e alla dislocazione delle strutture didattiche e di ricerca collegate con una delle due sedi;

k. assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca e dei servizi agli studenti;

l. nel rispetto delle norme vigenti, può stabilire annualmente, previo parere del consiglio di amministrazione, il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta dei dipartimenti interessati, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;

m. designa i componenti del nucleo di valutazione e il presidente del Collegio dei revisori;

n. propone al rettore una lista di tre nominativi in rappresentanza del territorio di ciascuna delle due sedi per la designazione dei componenti esterni del consiglio di amministrazione;

o. dirime gli eventuali conflitti fra i dipartimenti e le altre strutture dell'università;

p. propone al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, nel secondo biennio del mandato di quest'ultimo;

q. esprime parere in ordine al conferimento dell'incarico di Direttore generale;

r. delibera la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione a norma dell'art. 21, comma 3.

Art. 20.
Modalità di votazione

1. Il Senato accademico adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. La seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Sezione VI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21.
Composizione e durata del mandato

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a. il rettore, che lo presiede;

b. il prorettore vicario;

c. due rappresentanti degli studenti eletti in ragione di uno per ciascuna delle due sedi;

d. un appartenente al personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo dell'Ateneo;

e. tre docenti di ruolo dell'Ateneo, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore di ruolo;

f. due esterni che non siano stati nei ruoli e negli organi dell'università nei tre anni solari precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

2. I soggetti di cui alla lettera *c)* sono eletti dagli studenti delle due sedi costituiti in due collegi elettorali.

3. Ai fini della designazione dei soggetti di cui alle lettere *d)* ed *e)*, il rettore propone al Senato accademico, nell'ambito di una lista formata anche sulla base di avvisi pubblici, una scelta corredata da specifiche motivazioni di candidati che abbiano reso pubblico il proprio *curriculum* sul portale informatico dell'Ateneo e siano in possesso di esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale ovvero di comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per lo svolgimento di funzioni di interesse generale, quali requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il numero delle candidature proposte al Senato accademico deve essere pari al doppio o comunque superiore al numero dei componenti da designare. Il Senato delibera la designazione dei consiglieri, a maggioranza dei due terzi dei componenti e a scrutinio palese.

4. Per l'individuazione dei due esperti esterni ai ruoli dell'Ateneo viene adottata la seguente procedura: gli enti locali sottoscrittori dell'accordo di programma istitutivo dell'Ateneo e con sede a Como e Varese, designano, congiuntamente e per ciascuna delle due sedi di cui all'art. 2, tre nominativi tra i candidati che abbiano inviato domanda all'Ateneo secondo indicazioni contenute in specifico avviso pubblico. Devono essere garantite le caratteristiche indicate all'art. 21, comma 1, lettera *f)*. Anche i titoli dei candidati esterni devono attestare esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, ovvero la comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per lo svolgimento di funzioni di interesse generale; i *curricula* sono resi pubblici sul portale informatico dell'università. Gli esperti sono nominati, uno per ciascuna sede di cui all'art. 2, con decreto rettorale.

5. Su convocazione del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti di enti pubblici e privati e le persone fisiche che concorrono al finanziamento dell'università versando un contributo annuo non inferiore all'importo minimo determinato dal consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

7. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale.

8. Il mandato dei componenti è di durata quadriennale ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

9. Alle sedute partecipa il Direttore generale senza diritto di voto.
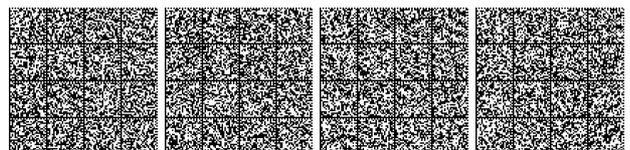
Art. 22.
Modalità di votazione

1. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. La seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 23.
Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo strategico, di vigilanza e di controllo sulla gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'Ateneo. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a. approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e gli altri regolamenti; la delibera sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti;

b. conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico;

c. in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, approva il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, sul bilancio unico d'Ateneo di esercizio, sul bilancio consolidato con le proprie aziende / società / enti e il piano edilizio annuale e triennale;

d. approva la programmazione del reclutamento annuale e triennale del personale, tenuto conto delle priorità e dei criteri espressi dal Senato accademico;

e. delibera sulle convenzioni, i contratti e le spese che riguardano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, per quanto di competenza;

f. delibera, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico, in ordine all'attivazione, la modificazione e la disattivazione di corsi di studio e alla dislocazione delle strutture per la didattica e la ricerca collegate con una delle due sedi;

g. delibera l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture di cui agli articoli 34-53 e dei centri di servizi, di ricerca, speciali ed interuniversitari, previo parere del Senato accademico;

h. in coerenza con i programmi di sviluppo, delibera il piano annuale e triennale dell'edilizia per l'assegnazione degli spazi;

i. approva la proposta di chiamata, di trasferimento, di destinazione di posti di professore e di ricercatore di ruolo da parte del Dipartimento;

j. applica, senza le rappresentanze degli studenti, la sanzione disciplinare ovvero dispone l'archiviazione del procedimento disciplinare, su parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, relativamente ai professori e ricercatori universitari;

k. delibera in ordine ai contributi a carico degli studenti, sentito il Senato accademico;

l. delibera in ordine all'ammontare dell'indennità dovuta al personale che svolge funzioni istituzionali o assume specifiche responsabilità e a quella dei componenti del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione;

m. delibera, in assenza degli interessati, in ordine all'ammontare dell'indennità di funzione dovuta al rettore e al prorettore vicario;

n. esercita ogni altra funzione deliberativa secondo le norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Capo II
ALTRI ORGANI DI ATENEO

Sezione I
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 24.
Composizione, prerogative e atti

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo si compone di nove membri, di cui:

a. cinque membri esterni all'Ateneo e due interni, scelti tra studiosi ed esperti con elevata qualificazione professionale, di cui due esperti in materia di valutazione anche non accademica;

b. due studenti eletti in rappresentanza delle due sedi.

2. Il Nucleo di valutazione resta in carica per un triennio, fatta eccezione per la componente studentesca il cui mandato è biennale.

3. I membri del Senato accademico e quelli del consiglio di amministrazione, nonché i direttori di Dipartimento, non possono far parte del Nucleo di valutazione.

4. I membri del Nucleo di valutazione sono individuati dal Senato accademico e nominati dal rettore e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente. Il coordinatore è individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

5. L'università assicura al Nucleo di valutazione autonomia operativa e pieno accesso ai dati e alle informazioni necessari all'espletamento del mandato nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

6. Il Nucleo di valutazione trasmette annualmente al rettore, al Senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sulle valutazioni effettuate ed esprime, su richiesta delle autorità accademiche, pareri non vincolanti.

Art. 25.
Funzioni

1. In conformità con la normativa universitaria vigente, il Nucleo di valutazione adotta sistemi di valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca dei dipartimenti, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, tenendo in massima considerazione il livello e la qualità dell'internazionalizzazione dei risultati conseguiti nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Verifica la congruità delle delibere dei dipartimenti relative al *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.

3. In raccordo con l'attività dell'ANVUR, esercita le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

4. Svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente.

Sezione II
COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 26.
Composizione

1. Il Collegio dei revisori è nominato dal rettore e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente, scelto tra i componenti effettivi, è designato dal Senato accademico fra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un membro effettivo e uno supplente sono designati dal MIUR. Almeno due tra i componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

Art. 27.
Competenze

1. Il Collegio dei revisori è organo di vigilanza e controllo dell'attività finanziaria con il compito di effettuare la revisione amministrativo-contabile dell'Ateneo.

2. Il Collegio dei revisori:

a. esamina il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico d'Ateneo di esercizio, il bilancio consolidato con le proprie aziende, società, enti, redigendo apposite relazioni;

b. compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'università e delle altre strutture organizzative di gestione, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione delle stesse;
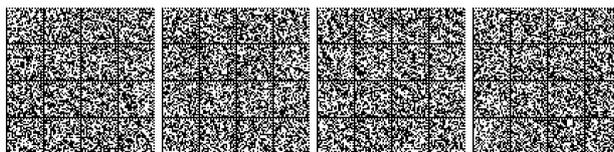
c. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili sia dell'università sia delle altre strutture organizzative di gestione;

d. effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori;

e. svolge ogni altra attività richiesta dalla normativa in vigore.

Art. 28.
Funzionamento

1. Le riunioni del Collegio dei revisori si svolgono su iniziativa del Presidente, cui compete la convocazione. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi apposito verbale trasmesso al rettore, che ne darà diffusione in consiglio di amministrazione.

2. Nelle determinazioni del Collegio dei revisori, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

3. I componenti del Collegio dei revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Sezione III
COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG)

Art. 29.
Comitato unico di garanzia

1. In attuazione dell'art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183, è istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) operante per tutte le componenti della comunità universitaria, nelle forme e modalità definite dal regolamento generale.

Sezione IV
CONSULTA ATENEO-TERRITORIO

Art. 30.
Composizione e funzione

1. La Consulta Ateneo-Territorio è sede di interlocuzione tra i rappresentanti dell'università e le realtà istituzionali, professionali e associative dei territori di riferimento.

2. Le attività della Consulta sono finalizzate al confronto delle rispettive priorità e attese in ordine ai percorsi formativi nonché a valorizzare l'integrazione tra didattica, formazione, cultura e attività produttive.

3. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno in ciascuna delle due sedi ed è composta da:

a. rettore, prorettore vicario e due docenti per sede delegati dal rettore;

b. un rappresentante per ciascuno degli enti locali territoriali sottoscrittori dell'accordo di programma istitutivo dell'Ateneo ovvero degli enti di raccordo fra enti locali e imprese;

c. un rappresentante per ciascuna delle due Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Province di Varese e di Como;

d. un rappresentante degli studenti per ciascuna delle sedi, designato tra i rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'Ateneo.

4. L'università garantisce il supporto organizzativo e amministrativo, assicurando il necessario raccordo tra le iniziative della Consulta e i soggetti di volta in volta coinvolti nella loro realizzazione.

Sezione V
CONSIGLIO GENERALE DEGLI STUDENTI (CGS)

Art. 31.
Composizione e funzioni

1. Il consiglio generale degli studenti (CGS) esercita funzioni di coordinamento delle rappresentanze studentesche d'Ateneo nonché funzioni consultive e propositive su ogni materia riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti; dura in carica due anni e la sua composizione rappresenta in modo paritario le due sedi dell'università.

2. Il CGS promuove i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei.

3. In prima applicazione, le modalità di designazione dei componenti sono definite dalle rappresentanze degli studenti negli organi di governo. Nella sua prima riunione, il CGS si dota di un proprio regolamento sul funzionamento dell'organo individuando eventualmente modalità anche diverse di designazione dei componenti.

4. L'università assicura al CGS le strutture necessarie all'espletamento del mandato dei componenti.

Sezione VI
COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 32.
Composizione e funzioni

1. Il Collegio di disciplina è composto da nove docenti di ruolo a tempo pieno e si articola in tre sezioni omogenee rispettivamente composte da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, dotati di adeguate competenze.

I membri sono eletti dalla rispettiva componente dei docenti dell'Ateneo, nel rispetto delle modalità specificate nel regolamento generale di Ateneo. È garantita la terzietà dell'organo, anche attraverso la presenza di componenti esterni, ove possibile.

Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime in merito parere conclusivo. Opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Il procedimento è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo, in conformità alle disposizioni della normativa vigente.

2. L'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del rettore spetta al Decano dell'Ateneo.

3. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente.

Sezione VII
COMITATO SPORTIVO UNIVERSITARIO (CSU)

Art. 33.
Composizione e funzione

1. Il Comitato sportivo universitario (CSU) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e al programma di sviluppo delle relative attività.

2. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

3. L'attivazione e la realizzazione dei programmi deliberati dal CSU e la gestione degli impianti sportivi universitari possono essere affidate mediante convenzione a enti pubblici e privati che operano nel settore sportivo.

4. L'università sostiene le attività del CSU con apposito finanziamento.

TITOLO TERZO
STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

Capo I
DIPARTIMENTO

Art. 34.
Finalità

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di base dell'università, sede istituzionale delle attività di ricerca, didattiche e formative a tutti i livelli e delle attività correlate o accessorie rivolte all'esterno. È unità di gestione e ha autonomia gestionale e di *budget*; disciplina ogni propria attività e competenza, dotandosi di un regolamento, nel rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti d'Ateneo.

2. Promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del diritto di ognuno di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Utilizza le risorse per la ricerca e la didattica sulla base di *budget* e di obiettivi comunicati al Senato accademico.
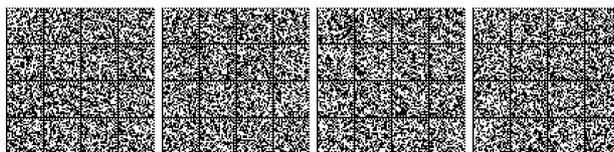
3. Assicura il funzionamento dei corsi di laurea e degli altri corsi di studio attivati a norma del regolamento didattico di Ateneo.

4. Dispone di una dotazione di funzionamento assegnata dal consiglio di amministrazione secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 2, commisurata anche al numero degli afferenti e, per la parte riservata all'attività didattica, anche al numero degli iscritti ai corsi di studio di cui sia referente principale, a norma dell'art. 35, comma 3. Il Direttore generale, in funzione delle esigenze didattiche, di ricerca e di gestione e in applicazione di criteri generali definiti dal consiglio di amministrazione, assegna al Dipartimento un segretario amministrativo e il personale tecnico e amministrativo, sentito al riguardo il direttore del Dipartimento.

Art. 35.
Costituzione

1. Il Dipartimento è costituito sulla base di un motivato progetto scientifico-didattico proposto da professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell'università, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per metodo o per finalità di ricerca, anche multidisciplinare, coerenti alle prospettate esigenze didattiche. La proposta di costituzione deve essere sottoscritta da un numero minimo di trentacinque tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato. È costituito e disattivato con decreto del rettore, con deliberazione del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

2. Ogni professore e ricercatore afferisce ad un solo Dipartimento mediante chiamata o opzione, entro un mese dalla presa di servizio e può anche successivamente modificare tale scelta. Il Dipartimento può esprimere motivato parere contrario all'opzione di afferenza o alla scelta di modifica; in tal caso delibera, al riguardo, il Senato accademico.

3. Ciascun Dipartimento è referente principale o referente associato di corsi di studio e, per la gestione di essi, assume gli impegni che ne conseguono, come determinati dal comma 4 e dagli articoli 43-46.

4. Il Dipartimento è referente principale di un corso di studio quando viene erogata da suoi afferenti una quota di norma non inferiore al cinquanta per cento, e comunque maggioritaria, dei crediti dei relativi insegnamenti. È referente associato quando viene erogata da suoi afferenti una quota significativa, di norma non inferiore al venti per cento dei crediti dei relativi insegnamenti. L'impegno di ciascun Dipartimento ad assolvere le funzioni di referente principale e di referente associato di corsi di studio, nonché ad assicurare per almeno un triennio accademico i conseguenti requisiti minimi di docenza è formalizzato all'atto di costituzione del Dipartimento e ne è verificata la persistenza ogni tre anni dagli organi di governo dell'università. Le eventuali variazioni di tale impegno, proposte dal Dipartimento interessato, sono deliberate dagli organi di governo.

5. In ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, il Dipartimento può essere articolato in sezioni senza aggravio nei costi di gestione e di personale, secondo le modalità fissate dal regolamento del Dipartimento.

6. La proposta di costituzione di un Dipartimento deve contenere:

a. l'indicazione della sede amministrativa;

b. l'elenco dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico dei quali il Dipartimento è referente principale o associato;

c. l'elenco dei corsi e delle scuole di dottorato e di specializzazione operanti presso il Dipartimento o cui il Dipartimento collabora;

d. l'elenco, corredato dai *curricula* scientifici dei professori e ricercatori che intendono afferire;

e. l'indicazione del fabbisogno di spazi e di personale tecnico-amministrativo ritenuti necessari, tenuto conto delle disponibilità di cui l'eventuale struttura o strutture preesistenti hanno usufruito.

7. I settori scientifico-disciplinari di interesse del Dipartimento sono indicati nel decreto istitutivo; possono essere modificati con delibera del Senato accademico.

8. Se il numero degli afferenti scende, per un periodo superiore all'anno al di sotto della soglia di consistenza numerica minima e non ci sono prospettive di poterla ricostituire nel corso dell'esercizio successivo, il Dipartimento viene disattivato.

Sezione I
ORGANI E COMPETENZE

Art. 36.
Organi

1. Sono organi del Dipartimento:

a. il direttore;

b. il consiglio;

c. la Commissione paritetica docenti-studenti.

2. Il regolamento di Dipartimento può prevedere l'istituzione di una giunta e di consigli di corso di studio, anche riunendo più corsi affini. In caso di mancata costituzione di tali consigli, il regolamento prevede la designazione di un responsabile ed eventualmente di un Comitato di responsabili, dotati di specifiche attribuzioni. Il regolamento può prevedere l'istituzione di commissioni delegate allo svolgimento di compiti specifici.

Art. 37.
Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento.

2. Il Direttore:

a. convoca e presiede il consiglio e la Giunta, ove costituita, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

b. è responsabile della gestione del Dipartimento;

c. promuove e coordina le attività del Dipartimento, vigila su di esse e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;

d. nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali, in conformità al regolamento didattico d'Ateneo;

e. approva, ove previsto, gli atti relativi alla partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;

f. ha potere di rappresentanza nei confronti di terzi e stipula convenzioni e contratti nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

g. assegna al personale tecnico-amministrativo i compiti istituzionali;

h. esercita tutte le ulteriori attribuzioni funzionali a garantire il buon andamento del Dipartimento.

3. Il Direttore può designare, scegliendo tra i professori, un Direttore vicario che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento ed è nominato con decreto del rettore. In mancanza di designazione o in caso di impedimento del Direttore vicario, i compiti relativi sono svolti dal decano del Dipartimento.

4. In caso straordinario di necessità e urgenza, il Direttore assume i provvedimenti di competenza del consiglio e della Giunta, ove costituita, da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile successiva.

Art. 38.
Elezione del direttore

1. Il Direttore è eletto dal consiglio di Dipartimento, nella composizione plenaria, tra i professori di ruolo che hanno optato per il tempo pieno e che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

3. L'elezione del Direttore ha luogo, in prima convocazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e, nelle convocazioni successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei presenti, purché questi ultimi siano almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Sia in prima convocazione sia nelle convocazioni successive può essere previsto lo svolgimento di più votazioni.

4. Qualora non si consegua l'elezione dopo tre votazioni, anche nel caso di elezioni non valide per difetto del numero dei votanti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggior anzianità anagrafica.

5. Le sedute del consiglio per l'elezione del Direttore sono convocate dal decano del Dipartimento. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, salvo il caso previsto al comma 4.

6. Il Direttore è nominato con decreto del rettore.

Art. 39.
Consiglio di Dipartimento. Composizione

1. Fanno parte del consiglio di Dipartimento:

a. i professori di ruolo, anche in aspettativa per attività di studio e ricerca;

b. i ricercatori di ruolo;

c. i ricercatori a tempo determinato;

d. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnate al Dipartimento garantendo l'elezione di almeno una unità del personale tecnico e una del personale amministrativo;

e. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio del Dipartimento pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta;

f. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun corso di dottorato attivato nel Dipartimento;

g. partecipa alle sedute del consiglio, con funzioni di segretario e senza diritto di voto, il Segretario amministrativo del Dipartimento.

2. Fatta salva la composizione prevista dall'art. 40, comma 2, lettere *m)* e *o)*, le proposte al consiglio di amministrazione relative a richieste e a destinazione di posti di professore e ricercatore o alle modalità di copertura dei posti assegnati nonché, in genere, tutte le deliberazioni concernenti le persone di professori o ricercatori, sono adottate dal consiglio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. A tali deliberazioni non concorrono i rappresentanti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, del comma 1.

3. Le sedute del consiglio sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Se la legge o lo statuto non prevedono diversamente, il consiglio adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 40.
Consiglio di Dipartimento. Attribuzioni

1. Il consiglio di Dipartimento (consiglio) è l'organo responsabile della programmazione, delle attività del Dipartimento e dell'uso delle risorse ad esse destinate.

2. A tale fine il consiglio provvede a:

a. approvare il regolamento di Dipartimento, a maggioranza dei componenti;

b. deliberare annualmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, in ordine ai criteri generali sull'uso delle risorse disponibili, il loro impiego ai fini della ricerca, della didattica e del reclutamento di personale docente e tecnico-amministrativo;

c. deliberare sulla proposta di istituzione, attivazione e soppressione di corsi di studio nonché sull'istituzione e la soppressione dei relativi consigli di corso, ovvero sulla designazione dei responsabili o del comitato di responsabili, quando i consigli non sono costituiti;

d. proporre l'attivazione e la collaborazione a corsi di dottorato di ricerca, a scuole di dottorato e a scuole di specializzazione, eventualmente in concorso con altri dipartimenti anche appartenenti ad altri atenei e con altri soggetti regolarmente accreditati nonché a promuoverne, per quanto di competenza, le attività relative;

e. formulare richieste al consiglio di amministrazione in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie, da commisurare in relazione all'attività didattica e di ricerca svolta e programmata, ai connessi servizi di supporto e alle risorse disponibili, in coerenza con la programmazione triennale di Ateneo;

f. nel caso previsto dall'art. 43, comma 5, deliberare in ordine alla costituzione della scuola;

g. coordinare annualmente i piani di studio e le attività didattiche, nonché le attività di orientamento di propria competenza, in collaborazione con i servizi centrali dell'Ateneo a ciò preposti;

h. deliberare annualmente l'attivazione degli insegnamenti dei corsi di studio gestiti dal Dipartimento;

i. deliberare annualmente su affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento, in base ai criteri fissati dal regolamento del Dipartimento;

j. assegnare annualmente ai docenti i compiti didattici;

k. approvare annualmente la programmazione degli impegni didattici e organizzativi dei docenti, garantendo che una parte della dotazione finanziaria sia specificamente destinata alla copertura di insegnamenti e moduli affidati, con il loro consenso, ai ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento, tenendo conto del trattamento economico aggiuntivo dei ricercatori affidatari;

l. nella composizione di cui all'art. 39, comma 2, deliberare la formulazione di motivate proposte al consiglio di amministrazione in merito alla richiesta e alla destinazione di posti di professore di prima e di seconda fascia ovvero in merito alla richiesta di trasferimento da altra sede di ricercatore di ruolo;

m. deliberare, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, sulla proposta al consiglio di amministrazione di indizione della procedura per la chiamata di ricercatori a tempo determinato;

n. nella composizione di cui all'art. 39, comma 2, deliberare, all'esito delle procedure di reclutamento, sulle proposte al consiglio di amministrazione per la copertura dei posti di propria pertinenza, con indicazione dell'impegno didattico da attribuire a coloro di cui si propone la chiamata ovvero, se si tratta di ricercatori di ruolo, di cui si propone il trasferimento da altra sede;

o. deliberare, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, all'esito della procedura di selezione, a norma del regolamento di Ateneo, la proposta al consiglio di amministrazione per l'assunzione di ricercatore a tempo determinato;

p. esprimere parere sulle richieste di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare avanzata dai docenti;

q. esercitare le competenze del consiglio di corso, quando nel Dipartimento è attivato un solo corso di studi;

r. approvare una proposta di *budget* che confluirà nel bilancio unico di Ateneo.

Art. 41.
Commissione paritetica docenti-studenti. Composizione

1. Fanno parte della Commissione non più di cinque studenti designati dai loro rappresentanti nei consigli di corso di studio ovvero, in mancanza, in consiglio di Dipartimento e un pari numero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato. Ove possibile, i componenti della Commissione paritetica appartengono alle diverse aree disciplinari presenti nei corsi di studio attivati. I docenti sono nominati dal Direttore su proposta del consiglio di Dipartimento.

2. Le funzioni di Presidente e di Vice-presidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente.

Art. 42.
Commissione paritetica docenti-studenti. Funzioni

1. La Commissione paritetica docenti-studenti svolge attività di monitoraggio in materia di offerta formativa, qualità della didattica e dei servizi agli studenti gestiti dal Dipartimento ed individua indicatori per valutarne i risultati; formula pareri sull'attivazione o la soppressione di insegnamenti e corsi di studio ed elabora proposte per migliorare prestazioni didattiche ed efficienza delle strutture formative, sottoponendoli al consiglio di Dipartimento.

Sezione II
CORSI DI STUDIO

Art. 43.
Istituzione e gestione dei corsi di studio

1. Al Dipartimento afferiscono i corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, corsi di specializzazione e corsi di dottorato, di seguito complessivamente denominati corsi di studio. Essi possono essere istituiti, eventualmente, con il concorso di più dipartimenti a norma dell'art. 35, commi 3 e 4.

2. I dipartimenti possono inoltre istituire corsi di master, corsi post-laurea e altri corsi con finalità di perfezionamento, di aggiornamento e riqualificazione professionale, di preparazione all'esercizio delle professioni e di educazione permanente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati e con università nazionali ed estere.

3. I corsi di cui ai commi precedenti sono istituiti e regolati secondo le modalità stabilite nel regolamento didattico di Ateneo, in conformità alla normativa vigente.

4. La gestione didattica dei corsi di studio è esercitata di norma dal consiglio del Dipartimento loro referente principale.

5. Qualora uno o più corsi di studio siano istituiti con il concorso di due o più dipartimenti, quali referenti principali o associati, a norma dell'art. 35, comma 4, la gestione della didattica di tali corsi può essere coordinata dalla scuola di cui all'art. 46, la cui costituzione è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere conforme del Senato accademico, su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati.

Art. 44.
Consiglio di corso. Composizione e competenze

1. Il consiglio di corso è composto dai docenti titolari di insegnamenti indicati nel regolamento didattico del corso di studio e da una rappresentanza elettiva degli studenti del corso di studio gestito dal consiglio, pari ad almeno il quindici per cento dei professori e ricercatori.

2. Se un insegnamento è comune a più corsi, il regolamento generale di Ateneo individua i criteri per la partecipazione dei docenti ai diversi consigli di corso e dispone in ordine alla loro eventuale opzione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai corsi di laurea triennale dell'area sanitaria, per i quali la composizione e le modalità di partecipazione dei docenti al consiglio di corso sono disciplinate da un apposito regolamento del corso stesso, in ottemperanza alle normative vigenti.

4. Il consiglio di corso assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del corso nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del consiglio di Dipartimento e dei regolamenti. A tal fine, in particolare:

a. coordina i piani di studio, le attività didattiche e i programmi degli insegnamenti;

b. propone al consiglio di Dipartimento l'attivazione di insegnamenti;

c. per quanto di competenza, esprime proposte e pareri al consiglio di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del regolamento di Dipartimento, alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili, all'affidamento di compiti didattici, alla richiesta ed alla destinazione di nuovi posti di ruolo;

d. approva i piani di studio individuali formulati dagli studenti e delibera sul riconoscimento di crediti nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di Dipartimento.

Art. 45.
Presidente del consiglio di corso

1. Il Presidente è un professore di ruolo ordinariamente identificato tra i professori di prima o seconda fascia a tempo pieno. In via di eccezione, ossia in caso di comprovata difficoltà nell'identificazione di professori a tempo pieno con profilo coerente con le particolarità scientifico-didattiche del corso di laurea, anche a causa di pregressi impegni o responsabilità accademiche, il Presidente può essere individuato tra iprofessori ordinari e associatia tempo definito. È eletto con le stesse modalità del direttore di Dipartimento, in quanto applicabili, e nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

2. Il Presidente:

a. convoca e presiede il consiglio;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni;

c. coadiuva il direttore nella vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;

d. nomina, per delega del direttore, le commissioni degli esami di profitto;

3. Il Presidente può designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore più anziano nel ruolo.

Art. 46.
Scuola. Composizione e competenze

1. Se uno o più corsi di studio sono istituiti con il concorso di due o più dipartimenti, come previsto dall'art. 43, comma 5, ai fini della gestione coordinata della didattica può essere costituita la scuola, composta da:

a. i direttori dei dipartimenti in esso raggruppati;

b. una rappresentanza elettiva degli studenti del corso o dei corsi di studio gestiti dal consiglio, pari al quindici per cento dei professori e ricercatori;

c. da un numero di docenti, pari al dieci per cento dei componenti dei consigli di Dipartimento, eletti da questi ultimi tra i componenti delle rispettive giunte ovvero tra i coordinatori dei corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura ovvero tra i direttori di scuola di specializzazione, ove presenti;

d. la Commissione paritetica docenti-studenti, di cui agli articoli 41-42, viene costituita, con gli stessi criteri e funzioni, anziché nell'ambito di ciascuno dei dipartimenti che contribuiscono alla comune offerta formativa, nell'ambito della scuola.

2. Ciascun Dipartimento, pur potendo partecipare a più scuole, ai fini della loro costituzione non può essere conteggiato per più di una volta.

3. La scuola assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del corso o dei corsi di studio che ad esso fanno capo, nel rispetto del regolamento generale d'Ateneo nonché delle competenze e indicazioni dei consigli di Dipartimento. A tal fine, in particolare:

a. coordina i piani di studio, le attività didattiche e i programmi degli insegnamenti;

b. propone al consiglio di Dipartimento l'attivazione o soppressione di corsi di studio e di insegnamenti;

c. per quanto di competenza, esprime proposte e pareri ai consigli di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del regolamento di Dipartimento, alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili, all'affidamento di compiti didattici, alla richiesta ed alla destinazione di nuovi posti di ruolo;

d. approva i piani di studio individuali formulati dagli studenti e delibera sul riconoscimento di crediti nel rispetto dei criteri stabiliti dai consigli di Dipartimento;

e. svolge, in ordine alla didattica e per i corsi di sua competenza, ogni altra funzione spettante al consiglio del Dipartimento referente principale.

4. Oltre alle generali competenze previste dal comma 3, la scuola dell'area medico-chirurgica, disciplinata dal regolamento generale d'Ateneo, in particolare:

a. assicura la continuità e l'unitarietà dei processi formativi dei corsi di studio dell'area medico-chirurgica con l'attività assistenziale e di ricerca;

b. garantisce la formazione specifica delle figure professionali dell'area sanitaria;

c. nell'ambito delle disposizioni statali in materia, garantisce l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca, secondo le modalità e nei limiti concertati tra MIUR, Servizio sanitario nazionale e regionale;

d. esamina, valuta ed esprime pareri sugli accordi di programma, i protocolli e le convenzioni con gli enti sanitari e la regione, onde assicurare la più ampia e completa formazione degli studenti.

Art. 47.
Presidente della scuola

1. Il Presidente è un professore ordinario di ruolo a tempo pieno, eletto con le stesse modalità del direttore di Dipartimento, in quanto applicabili, ed è nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

2. Il Presidente:

a. convoca e presiede il consiglio;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni;

c. coadiuva i direttori nella vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti;

d. nomina, per delega dei direttori, le commissioni degli esami di profitto.

3. Il Presidente può designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore più anziano nel ruolo.

4. Il Presidente della scuola dell'area medico-chirurgica, eletto secondo le modalità previste al comma 1, oltre alle funzioni previste al comma 2 e in accordo con il rettore, mantiene i rapporti con la regione e fa parte di diritto dell'organo di programmazione congiunta previsto dalla normativa vigente.

Sezione III
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 48.
Istituzione

1. La scuola di specializzazione è istituita, in conformità con la normativa italiana e comunitaria, su proposta dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, previa approvazione del consiglio di amministrazione e parere favorevole del Senato accademico, per quanto di competenza.

2. Per la formazione professionalizzante che comporta lo svolgimento di attività assistenziale, l'università ha come riferimento principale la Regione Lombardia.

Art. 49.
Organi

1. Sono organi della scuola di specializzazione il direttore ed il consiglio della scuola di specializzazione.

2. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola di specializzazione. È nominato dal rettore su designazione elettiva del consiglio della scuola di specializzazione, tra i professori e ricercatori di ruolo che ne fanno parte. Dura in carica tre anni.

3. Il consiglio della scuola di specializzazione è composto da professori e ricercatori titolari di insegnamenti, nonché da una rappresentanza degli specializzandi, secondo le modalità fissate dal regolamento generale d'Ateneo.

4. Il consiglio della scuola di specializzazione elegge il direttore e adotta il programma delle attività approvato dai dipartimenti interessati. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, può proporre convenzioni con strutture pubbliche e private.

5. In base alle vigenti disposizioni, se la scuola di specializzazione è aggregata ad altri atenei e ha sede amministrativa presso l'università, ne sono organi il coordinatore e il comitato ordinatore.

Art. 50.
Funzionamento

1. La scuola di specializzazione svolge la propria attività con autonomia didattica e organizzativa, nei limiti della legislazione vigente, dello Statuto e con le procedure disciplinate dai regolamenti d'Ateneo.

Capo II
DOTTORATO DI RICERCA

Art. 51.
Finalità e istituzione

1. Previo accreditamento da parte del MIUR, su parere dell'ANVUR, l'università istituisce ed organizza il corso di dottorato di ricerca (Dottorato) finalizzato alla formazione superiore nell'ambito di particolari settori della ricerca scientifica. Il dottorato ha durata non inferiore a tre anni e la frequenza è condizionata al preventivo conseguimento del diploma di laurea magistrale. L'università favorisce l'istituzione di scuole di dottorato per dottorati appartenenti ad ambiti scientifici affini.

2. Il dottorato con sede amministrativa presso l'università è istituito su proposta dei dipartimenti interessati. Su tale proposta, acquisito il parere obbligatorio del nucleo di valutazione e del Senato accademico, delibera il consiglio di amministrazione. Essa deve indicare il Dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del dottorato per l'assegnazione delle risorse finanziarie di funzionamento.

3. L'università promuove l'istituzione di dottorati in collaborazione con altri atenei, anche stranieri. L'istituzione di dottorati può essere proposta da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Il rilascio del diploma di dottorato è riservato alle istituzioni universitarie. Sulla proposta di istituzione in consorzio, con sede amministrativa presso l'università, acquisito il parere obbligatorio del nucleo di valutazione e del Senato accademico, delibera il consiglio di amministrazione. Gli organi e il funzionamento del dottorato sono regolati dall'atto istitutivo.

4. Dipartimenti e docenti dell'università possono partecipare a dottorati con sede amministrativa presso altre università.

Art. 52.
Organi

1. Sono organi dei corsi di dottorato il coordinatore ed il collegio dei docenti.

2. Il coordinatore è responsabile del funzionamento del dottorato. È eletto dal collegio dei docenti tra i professori e ricercatori di ruolo delle università che ne fanno parte ed è nominato dal rettore. Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

3. Il collegio dei docenti è formato da professori di ruolo e da ricercatori, anche di sedi consorziate, indicate nella proposta di istituzione o nella richiesta annuale di attivazione. Il collegio dei docenti approva il programma delle attività didattiche e di ricerca dei dottorandi e ne valuta i risultati; può proporre convenzioni con enti pubblici e privati italiani ed esteri, con finalità di finanziamento e di utilizzazione di strutture di ricerca, anche attribuendo a propri ricercatori funzioni di tutorato.

Art. 53.
Funzionamento

1. Il dottorato, articolato in cicli successivi, svolge la propria attività con autonomia didattica ed organizzativa nei limiti stabiliti dalle norme, dallo Statuto e dai regolamenti. Il regolamento dei corsi di dottorato ne disciplina il funzionamento.

2. Il regolamento dei corsi di dottorato stabilisce altresì le modalità di accesso mediante concorso e può prevedere la partecipazione all'attività didattica e di ricerca di dipartimenti appartenenti ad altre università.

Capo III
ORGANI DI GESTIONE E STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 54.
Caratteri dell'amministrazione

1. L'università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione.

2. È compito della struttura amministrativa acquisire le competenze e gli strumenti organizzativi per favorire efficacemente l'attività di ricerca nonché reperire fondi da fonti esterne per la didattica e la ricerca.

Art. 55.
Direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di uffici dirigenziali generali nella Pubblica amministrazione. Il Direttore generale, inoltre:

a. cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, affidandone l'attuazione ai dirigenti e ai responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate;

b. partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo, secondo le norme dello Statuto;

c. verifica e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili di servizi e strutture, esercitando il potere sostitutivo in caso di loro inerzia;

d. stipula i contratti dell'università e sottoscrive le convenzioni necessarie per la gestione;
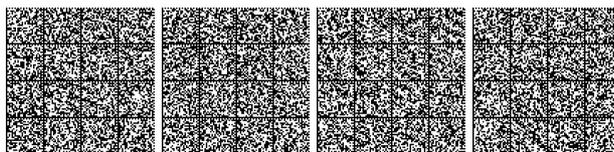
e. adotta gli atti gestionali, anche di spesa, nei limiti previsti degli stanziamenti di bilancio per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo;

f. coadiuva il rettore e gli organi accademici nell'esercizio delle loro funzioni, formulando proposte ed esprimendo pareri, nell'ambito delle proprie competenze;

g. adotta gli atti relativi al reclutamento e alla gestione del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

h. adotta gli atti di organizzazione degli uffici, anche dirigenziali, e attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti, nonché la retribuzione di posizione e di risultato, sulla base degli stanziamenti di bilancio.

2. Il Direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate.

3. L'incarico di Direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale con funzioni dirigenziali, mediante procedura atta a garantire trasparenza e imparzialità. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.

4. Se non è attribuito l'incarico di Vice direttore generale a norma dell'art. 56, il Direttore generale designa chi lo sostituisce tra i dirigenti dell'Ateneo o, in assenza di questi, tra i funzionari amministrativi di maggiore grado.

Art. 56.
Vice direttore generale

1. L'incarico di Vice direttore generale può essere attribuito, su designazione del Direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione, a personale con qualifica dirigenziale o equiparata o con qualifica di funzionario dell'università ovvero di altra università pubblica, previo nulla-osta della amministrazione di appartenenza, ove occorra.

2. L'incarico di Vice direttore ha la stessa durata di quello del Direttore generale dal quale è stato designato ed è mantenuto fino a diversa designazione del nuovo Direttore generale.

3. Il Vice direttore generale ha le seguenti attribuzioni:

a. svolge le funzioni di vicario del Direttore generale per le questioni di interesse generale di Ateneo;

b. ogni altra attribuzione ad esso demandata dai regolamenti di Ateneo o delegata dal Direttore generale.

Art. 57.
Funzioni dirigenziali

1. Nel rispetto della normativa sulla dirigenza statale, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del Direttore generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Dispongono a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le diverse attività, nei limiti stabiliti dal Direttore generale. Provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione, in relazione agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al Direttore generale.

2. Il Direttore generale, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato, nel rispetto della disciplina vigente, a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, ancorché privi di qualifica dirigenziale.

3. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore generale per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

TITOLO QUARTO
CENTRI D'ATENEO

Capo I
CENTRI DI SERVIZI

Art. 58.
Centro di servizi. Funzioni

1. Il centro di servizi è unità di gestione dei servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Ateneo. Ha lo scopo di unificare e razionalizzare la gestione di servizi ovvero di attività comuni nonché la gestione di grandi attrezzature scientifiche. È istituito con decreto rettorale, su proposta del Senato accademico o dei dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

Art. 59.
Organi

1. Gli organi del Centro di servizi sono il direttore e il Comitato tecnico scientifico.

2. Il direttore rappresenta il centro, ne promuove e coordina le attività e gestisce le risorse finanziarie e umane ad esso assegnate.

3. Il direttore è individuato tra il personale dirigente e tecnico-amministrativo di comprovata esperienza gestionale e dotato di competenze tecniche adeguate. In carenza di personale avente tali caratteristiche, le funzioni di direttore possono essere attribuite, per un periodo non superiore a un anno, anche a personale non tecnico-amministrativo.

Art. 60.
Funzionamento

1. L'organizzazione e il funzionamento del centro di servizi sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione. Il regolamento definisce le competenze, la composizione e la durata del Comitato tecnico scientifico, nel rispetto della distinzione tra compiti di indirizzo e di gestione, assicurando una rappresentanza agli studenti, alle aree disciplinari e al personale dirigente e tecnico-amministrativo in servizio presso il centro stesso.

Capo II
CENTRI DI RICERCA

Art. 61.
Centro di ricerca. Funzioni

1. Il centro di ricerca è una unità organizzativa diretta a favorire lo svolgimento di attività omogenee di ricerca da parte di docenti afferenti a uno o più dipartimenti dell'Ateneo ovvero da questi ultimi e da docenti afferenti ad altre università italiane od estere.

Art. 62.
Istituzione, verifica delle attività, soppressione

1. La costituzione del centro di ricerca è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta di professori o ricercatori, sentiti i rispettivi dipartimenti di afferenza. L'atto istitutivo stabilisce il Dipartimento che ne cura la gestione amministrativa e contabile.

2. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al Centro, approvata a maggioranza.

3. L'attività dei centri di ricerca è verificata ogni due anni dal Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione; il centro è automaticamente disattivato in caso di inattività per due anni, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali.

Art. 63.
Funzionamento

1. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità organizzative dei centri di ricerca la cui gestione fa capo ad un Dipartimento. I centri di ricerca sono unità di spesa, nei limiti stabiliti dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.
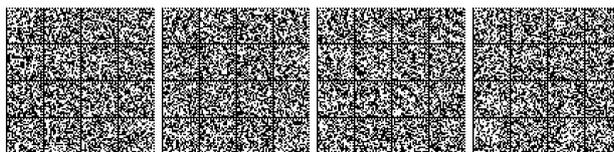
Art. 64.
Risorse

1. Sono fonti di finanziamento del centro di ricerca:

a. i contributi di enti pubblici e privati;

b. le donazioni e i lasciti;

c. eventuali contributi assegnati dall'Ateneo;

d. entrate diverse.

Capo III
CENTRI SPECIALI

Art. 65.
Istituzione, verifica di attività, soppressione

1. Possono essere istituiti centri speciali finalizzati alla promozione di iniziative scientifiche e didattiche non altrimenti garantite in via ordinaria dai dipartimenti, se ne conseguono effetti vantaggiosi per l'identità culturale e il ruolo dell'università e dispongono di beni culturali o di risorse economiche, archivistiche, librarie artistiche e tecnologiche ovvero sono in grado di procurare tali beni o risorse al centro stesso e all'università.

2. Il centro speciale è istituito, su proposta di professori o ricercatori, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sentiti i dipartimenti cui afferiscono i proponenti.

3. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al centro, approvata a maggioranza, ovvero su proposta del consiglio di amministrazione.

4. L'attività del centro speciale è verificata ogni due anni dal Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione; il centro è automaticamente disattivato in caso di inattività per due anni, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali.

Art. 66.
Funzionamento

1. Il centro speciale è organizzato secondo le previsioni del regolamento generale di Ateneo, è diretto dal direttore scientifico, nominato dal rettore e scelto tra i professori o ricercatori afferenti al centro.

Art. 67.
Organi

1. Sono organi necessari del centro speciale il direttore scientifico, il consiglio scientifico e l'assemblea degli studiosi afferenti.

Art. 68.
Risorse

1. Sono fonti di finanziamento dei centri speciali:

a. i contributi di enti pubblici o privati;

b. le donazioni e i lasciti;

c. eventuali contributi assegnati dall'Ateneo;

d. entrate diverse.

Capo IV
CENTRI INTERUNIVERSITARI

Art. 69.
Istituzione verifica dell'attività e soppressione

1. L'università può istituire o partecipare a centri interuniversitari, finalizzati all'attuazione e al coordinamento di progetti di formazione, di ricerca e di servizi che coinvolgono diversi atenei pubblici o privati o altri enti pubblici.

2. L'atto istitutivo ne disciplina la struttura e le modalità di funzionamento.

3. L'attività del centro interuniversitario è verificata ogni due anni dal Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione; il centro è automaticamente disattivato in caso di inattività per due anni, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali.

TITOLO QUINTO
ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 70.
Decentramento

1. Gli uffici dell'amministrazione universitaria e i centri di servizi sono dislocati nelle sedi dell'università in relazione alle diverse esigenze funzionali onde vengano progressivamente assicurati in entrambe le sedi le competenze e i servizi necessari all'efficienza complessiva.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5 dello statuto, l'organizzazione dell'università si ispira al principio del decentramento delle responsabilità ai diversi livelli organizzativi. A tal fine la struttura amministrativa dell'università è articolata in:

a. unità di gestione, dotate di autonomia di spesa, di gestione e di *budget*;

b. unità di spesa, dotate di autonomia di spesa, gestite da unità di gestione o dell'Amministrazione centrale.

3. In relazione alle esigenze di conoscenza dei risultati della gestione, l'Amministrazione individua centri di costo. Sono centri di costo le unità di spesa e le unità di gestione.

Art. 71.
Responsabilità

1. I regolamenti di Ateneo, nel rispetto della normativa e degli accordi collettivi nazionali di lavoro, adottano il principio della responsabilità individuale nell'azione amministrativa tecnica e contabile, il controllo della regolarità degli atti e la verifica dei risultati raggiunti. Nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni provenienti dagli organi di governo, sono attribuite alla dirigenza funzioni di attuazione dei programmi nonché di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Compiti di attuazione e di gestione sono parimenti attribuiti ai responsabili delle strutture, salvo contraria disposizione di legge o dello Statuto.

2. I responsabili dei dipartimenti e dei centri possono adottare atti che impegnano l'università all'esterno, nei limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Gli organi monocratici e collegiali dei dipartimenti e dei centri possono delegare le loro funzioni, salvo quanto loro espressamente riservato dallo statuto, a singoli componenti o a giunte costituite al loro interno. Il regolamento di ciascuna struttura disciplina le modalità di delega.

Art. 72.
Autonomie delle strutture

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 5 dello Statuto, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità definisce le procedure di assegnazione dei fondi alle unità di gestione e alle unità di spesa nonché i criteri per il loro impiego secondo i seguenti principi:

a. certezza e tempestività delle assegnazioni;

b. assegnazione alle strutture delle risorse finanziarie per il funzionamento e delle risorse relative al personale, rimanendo tuttavia le procedure di reclutamento e di gestione del personale stesso di competenza dell'amministrazione centrale;

c. formulazione, da parte delle strutture interessate, di *budget* riferiti a programmi di spesa annuali o pluriennali;

d. autonomia delle strutture nei limiti loro assegnati dallo Statuto e definiti dallo stesso regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto delle indicazioni degli organi di governo sulle politiche d'impiego delle risorse.

Art. 73.
Controllo di gestione

1. L'università esercita in modo sistematico e mediante apposito ufficio il controllo di gestione. Verifica l'efficienza dell'impiego delle risorse e il grado di conseguimento degli obiettivi ai diversi livelli, con riguardo agli obiettivi economico-finanziari generali, alle attività svolte dalle unità di gestione e dalle unità di spesa.
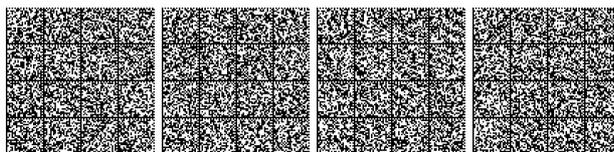
Art. 74.
Esercizio della capacità giuridica di diritto privato

1. L'università esercita la propria capacità giuridica di diritto privato, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, può:

a. ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti la propria attività, con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione;

b. utilizzare i propri marchi in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari;

c. costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi e società di capitali, sia in Italia sia all'estero, per il conseguimento e la promozione dei propri fini istituzionali;

d. effettuare investimenti immobiliari e mobiliari;

e. effettuare transazioni, costituire cauzioni e garanzie;

f. effettuare con il proprio personale o con le proprie strutture, attività di progettazione, consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto di enti e di privati, nonché per le proprie esigenze, anche acquisendo, ove necessario, prestazioni d'opera;

g. attribuire incarichi retribuiti sia a personale interno o esterno per lo svolgimento di attività formative, a carico dei finanziamenti versati dai partecipanti o acquisiti da terzi.

2. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 1 sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 75.
Iniziative a sostegno della didattica, della ricerca e dei servizi

1. Per il perseguimento delle sue finalità e nei limiti consentiti dalla normativa e dai contratti nazionali di lavoro, l'università può:

a. istituire borse di studio o realizzare servizi o interventi per studenti meritevoli secondo la normativa sul diritto allo studio, nonché a favore di diplomati, laureati, dottori di ricerca;

b. istituire premi di operosità scientifica e incentivi, anche economici, per il miglioramento della qualità della didattica, della ricerca e dei servizi;

c. concedere contributi per consentire lo scambio di docenti, ricercatori e tecnici con altre università italiane o estere;

d. assumere iniziative che favoriscano l'inserimento dei laureati e dei diplomati nel mondo del lavoro.

2. L'università può utilizzare e gestire, anche direttamente, strutture logistiche per ospitare docenti, ricercatori, tecnici-amministrativi, borsisti e, previo accordo con la regione, promuovere e gestire anche direttamente ogni iniziativa volta all'attuazione del diritto allo studio universitario.

Capo II
INDENNITÀ DI FUNZIONE E COMPENSI

Art. 76.
Indennità e compensi

1. Il consiglio di amministrazione determina, secondo le modalità disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità la misura di eventuali indennità, coperture assicurative e patrocinio legale relativi alla partecipazione agli organi dell'università di cui alla sezione II dello statuto e all'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo statuto.

2. Al personale universitario che partecipa ad organi di altri enti su designazione dell'università o in rappresentanza della stessa, può essere riconosciuto dai predetti enti, ed a loro carico, nel rispetto della normativa vigente, un compenso o un'indennità per l'attività svolta.

Capo III
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 77.
Diritti sui risultati delle ricerche

1. L'attribuzione del diritto a conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, anche in collaborazione con altri enti o per conto di terzi, utilizzando strutture o mezzi finanziari forniti dall'università, è regolata dalle vigenti norme di legge, nonché da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 78.
Partecipazione economica

1. L'università riconosce al ricercatore una partecipazione ai proventi derivanti dall'eventuale sfruttamento economico del risultato di ricerca; l'entità di tale partecipazione viene valutata tenendo conto sia dell'importanza dell'innovazione sia dell'attività svolta dal ricercatore, in conformità alla normativa vigente.

TITOLO SESTO
NORME CONCLUSIVE

Capo I
NORME COMUNI E FINALI

Art. 79.
Entrata in vigore

1. I regolamenti di Ateneo, salva diversa disposizione, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sull'albo ovvero sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 80.
Anno accademico

1. L'anno accademico inizia il 1° novembre di ogni anno solare e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Il calendario accademico è deliberato dal Senato accademico.

Art. 81.
Elezioni

1. Nelle elezioni, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da designare.

2. Gli organi si intendono validamente costituiti anche in caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, purché sia comunque assicurato il *quorum* strutturale.

3. L'elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato e alle scuole di specializzazione, secondo le previsioni dello statuto.

Art. 82.
Mandati elettivi

1. I componenti elettivi degli organi dell'università, ove non diversamente disposto dallo statuto, restano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta, salva diversa disposizione di legge o regolamentare.

2. I mandati elettivi decorrono dal decreto di nomina. Nell'ambito degli organi collegiali le sostituzioni prima della scadenza naturale hanno efficacia fino alla successiva elezione dei componenti dell'organo.

Art. 83.
Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Ove non diversamente disposto dallo statuto o dalla legge, la validità delle riunioni degli organi collegiali, ad eccezione per il Senato accademico e il consiglio di amministrazione, richiede la presenza di un terzo dei componenti.
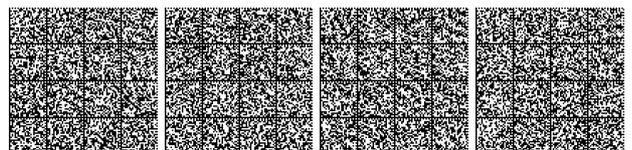
2. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Tutte le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte tramite collegamento telematico, con le modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 84.
Modifiche dello statuto

1. Le proposte di modifica statutaria sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione adottato con la medesima maggioranza.

2. Il Senato accademico deve pronunciarsi entro centoventi giorni sulla proposta di modifica dello statuto deliberata dai dipartimenti o sottoscritta da almeno trenta dipendenti dell'Ateneo che godono dell'elettorato attivo ponderato per l'elezione del rettore.

Capo II
NORME TRANSITORIE

Art. 85.
Entrata in vigore dello statuto

1. Successivamente alla pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale*, il rettore in carica ne trasmette una copia ai professori e ricercatori ed al personale dirigente e tecnico-amministrativo e ne cura la pubblicazione sul portale informatico dell'università. Entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il rettore indice una Conferenza d'Ateneo, cui sono invitati il personale in servizio e le rappresentanze degli studenti per l'illustrazione delle linee di fondo dello statuto. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il rettore indice due conferenze pubbliche, di cui una a Varese e una a Como, alle quali sono invitate le amministrazioni locali e le parti sociali dei rispettivi territori, per l'illustrazione dello statuto, con particolare riferimento al rapporto tra l'università e le comunità territoriali.

2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia le disposizioni espresse da regolamenti od atti generali d'Ateneo in contrasto con le norme statutarie.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto, il rettore avvia le procedure per la revisione dei regolamenti e degli atti generali d'Ateneo, anche mediante istituzione di apposite commissioni. Entro l'inizio dell'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore dello Statuto dovrà essere completata la fase di adeguamento di tali atti di competenza dell'università.

Art. 86.
Successione dei dipartimenti alle facoltà

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello statuto, il rettore assegna un termine di trenta giorni ai direttori di Dipartimento per conformare, ove necessario, la documentazione istitutiva ai presupposti e requisiti di cui all'art. 35, comma 4 e agli articoli 43-46.

2. Ricevuta e verificata la documentazione di cui al comma 1, approvata dal consiglio di Dipartimento, il rettore emana il decreto di conferimento delle funzioni previste dallo statuto e di regolamentazione della vicenda successoria; le facoltà precedentemente attive cessano le funzioni e, secondo le modalità e i criteri previsti dalla vigente normativa, la gestione dell'offerta didattica è assunta dai dipartimenti con garanzia di continuità dei servizi offerti agli studenti.

3. Entro quindici giorni dal decreto rettorale di cui al comma 2, il rettore indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo nei consigli di Dipartimento e nelle scuole. Per il calcolo delle percentuali di rappresentanza degli studenti si tiene conto del numero dei docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento alla data del decreto di indizione delle elezioni.

4. Entro trenta giorni dalla conclusione delle elezioni di cui al comma 3, il Decano di ciascun Dipartimento, su invito del rettore, indice le elezioni dei direttori di Dipartimento; con le stesse modalità ed entro le stesse scadenze si procede all'elezione del presidente della scuola.

5. A seguito del decreto rettorale di cui al comma 2, con atto del consiglio di amministrazione, produttivo di effetti temporalmente coincidenti, vengono assegnate ai dipartimenti risorse materiali ed economiche sulla base di quanto stabilito dall'art. 35, commi 4 e 6.

Art. 87.
Elezione e costituzione degli organi di Ateneo

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto, il rettore in carica avvia i procedimenti per l'istituzione della Consulta Ateneo-Territorio, per l'elezione del Senato accademico, per la costituzione del consiglio di amministrazione e del CUG.

2. Successivamente all'elezione dei direttori di Dipartimento, la costituzione dei nuovi organi collegiali elettivi avviene, in prima applicazione, quando è conclusa la procedura per l'elezione dei rispettivi componenti, onde consentire l'attribuzione delle nuove competenze.

3. La costituzione degli ulteriori organi previsti dallo statuto viene promossa dal rettore entro trenta giorni dall'entrata in vigore degli atti regolamentari che ne regolano il funzionamento.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, i centri di servizi, i centri di ricerca, i centri speciali e le altre articolazioni organizzative si uniformano alle disposizioni statutarie.

Art. 88.
Norme transitorie sulle procedure elettorali

1. In prima applicazione, le elezioni del rettore si svolgono ai sensi dell'art. 15 del presente statuto e dell'art. 19 del regolamento generale di Ateneo, con le seguenti modifiche:

a. il Decano del corpo accademico indice le elezioni mediante decreto contenente le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni nonché il calendario delle votazioni, che si tengono entro il mese di ottobre;

b. godono dell'elettorato attivo i soggetti indicati nell'art. 15, comma 2 del presente statuto. L'elettorato attivo della componente studentesca è così individuato:

b.1. i rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in consiglio di amministrazione, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto;

b.2. una rappresentanza elettiva degli studenti, esclusivamente destinata alla prima elezione del rettore, pari al 15% del numero di docenti e ricercatori componenti i cinque consigli di facoltà dell'Ateneo. Le elezioni si svolgeranno entro il mese di giugno.

c. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dall'amministrazione e depositati presso apposito Ufficio entro il decimo giorno precedente a quello della prima votazione. I ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati per iscritto, entro i successivi cinque giorni, al Decano che decide tempestivamente, dandone comunicazione agli interessati.

d. Le candidature sono presentate al Decano entro il 15 luglio, nel rispetto delle modalità indicate nel decreto di indizione.

2. In prima applicazione, l'elezione dei rappresentanti dei docenti e dei direttori di Dipartimento in Senato accademico si svolge secondo le seguenti disposizioni:

a. gli elenchi degli eleggibili vengono ordinati in ordine alfabetico in due liste, una riservata all'elezione di cinque direttori di Dipartimento, l'altra riservata all'elezione di dieci rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori di ruolo. Accanto a ciascun nominativo sono indicati l'inquadramento di fascia, la sede e l'ambito disciplinare di appartenenza;

b. ciascun docente elettore dispone di tre voti, l'uno da utilizzare per l'elezione dei direttori di Dipartimento e due per l'elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori di ruolo;

c. risultano eletti i direttori di Dipartimento maggiormente votati, con garanzia della rappresentanza dei cinque ambiti disciplinari presenti in Ateneo e definiti nello statuto, all'art. 18, comma 1, lettera *e)*;
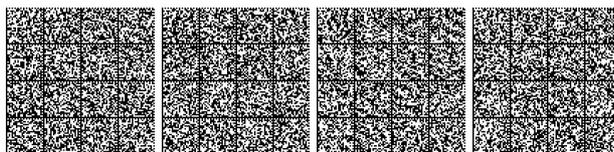
d. dei dieci seggi rimanenti, i primi sei sono assegnati a coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con la garanzia di due seggi a ciascuna delle tre fasce di docenza, assicurando altresì la rappresentanza equilibrata delle due sedi. I rimanenti quattro seggi sono assegnati ai docenti più votati, senza considerazione della fascia di appartenenza e della sede.

3. In prima applicazione, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali:

a. le liste per l'elezione a componente del Senato accademico, del consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione devono essere congiunte e contenere le candidature degli studenti di entrambe le sedi a tali organi; il numero delle candidature per ciascun organo è pari al numero degli eleggibili più due;

b. la validazione delle liste per l'elezione della componente studentesca negli organi indicati alla lettera *a)* è subordinata alla preventiva raccolta di almeno settantacinque firme per ciascuna delle due sedi; non sono ammesse candidature a più di uno di tali organi;

c. nelle liste per l'elezione a componente del consiglio di Dipartimento, del consiglio di corso di studio o della scuola, il numero delle candidature è pari al numero degli eleggibili più due.

4. Le procedure elettorali non diversamente disciplinate dalle norme transitorie dello statuto si svolgono secondo le disposizioni del regolamento generale vigente al momento delle elezioni e dai decreti di indizione delle elezioni.

19A04826

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate dalla società Smartpractice Europe GmbH ai sensi della determina Aifa n. DG 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, concernente i medicinali allergeni già utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991.

Estratto determina n. DG/1156/2019 del 5 luglio 2019

Con la determina n. DG/1156/2019 del 5 luglio 2019, notificata alla richiedente in data 8 luglio 2019, sono diniegate le domande di autorizzazione all'immissione in commercio, depositate dalla società Smartpractice Europe GmbH, Steuer-Nr.: 337/5032/1276, con sede legale in Veghestrasse 19 - 48149 Münster, Germania, afferenti al procedimento avviato con determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai medicinali di seguito elencati:

Bioban P 1487 (nitrobutyl)morpholine/(ethylnitro- trimethylene)dimorpholine 1%, Ointment;

Bioban CS 1135 4,4-dimethyl-1,3-oxazolidine/3,4,4- trimethyl-1,3-oxazolidine 1%, Ointment;

Bioban CS 1246 7-ethylbicyclooxazolidine 1%, Ointment;

1,2- benzisothiazoline -3- one, sodium salt 0.1%, Ointment;

1,3-butandiol-dimethacrylate 2%, Ointment;

1,4-butandioldimethacrylat (BUDMA) 2%, Ointment;

1,4-butanediol diglycidyl ether 0.25%, Ointment;

1,6-hexanediol diglycidyl ether 0.25%, Ointment;

2-(2´-hydroxy-5´-methylphenyl)benzotriazole (Drometrizole) 10%, Ointment;

2-(2-aminoethoxy)ethanol 1%, Ointment;

2,2,4,4-tetrahydroxybenzophenone (benzophenone-2) 1%, Ointment;

2-ethylhexyl acrylate 0.1%, Ointment;

2-hydroxy-4-methoxy-4-methyl benzophenone 10%, Ointment;

2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) 1%, 2%, Ointment;

2-hydroxy-ethylacrylate 0.1%, Ointment;

2-hydroxymethyl-2-nitro-1,3%-propanediol 1%, Ointment;

2-hydroxypropyl-methacrylate 2%, Ointment;

2-mercaptobenzimidazole 1%, Ointment;

3-aminophenol 1%, Ointment;

3,4´-methyl benzylidene camphor 2%, Ointment;

4-aminoazobenzene 1%, Ointment;

4-diethylamino-2-hydroxybenzoyl-benzoic acid hexyl ester 10%, Ointment;

acetylsalicylic acid 10%, Ointment;

alpha-amylcinnamic alcohol 1%, Ointment;

alpha-hexylcinnamic aldehyde 10%, Ointment;

alpha-isomethylionone 1%, Ointment;

aluminium hydroxide 10%, Ointment;

amalgam 5%, Ointment;

amalgam alloy metals 20%, Ointment;

amaranth 0.1%, Solution;

amcinonide 0.1%, Ointment;

amidoamine (stearamidopropyl dimethylamine) 0.1%, Solution;

aminophenazone 10%, Ointment;

ammonium heptamolybdate 2%, Solution;

ammonium heptamolybdate(VI) 1%, Ointment;

aniline 1%, Ointment;

anisyl alcohol 1%, Ointment;

antimony chloride 1%, Ointment;

articane hydrochloride 1%, Ointment;

aspartame 0.1%, Solution;

atropine sulfate 1%, Solution;

azorubine 0.1%, Solution;

barley meal 10%, Ointment;

basic red 46 1%, Ointment;

beclomethasone dipropionate 0.1%, Solution;

benzisothiazolinone 0.1%, Ointment;

benzoic acid 1%, Solution;

benzoic acid 5%, Ointment;

benzydamine hydrochloride 1% e 2%, Ointment;

benzyl alcohol 1%, Ointment;

benzyl benzoate 1%, Ointment;

benzylhemiformal 1%, Ointment;

benzyl-p-hydroxybenzoate 3%, Ointment;

beryllium(II) sulfat 1%, Solution;

betamethasone 0.1%, Solution;

betamethasone-17,21 dipropionate 0.5%, Ointment;

betamethasone-17,21-dipropionate 0.1%, Solution;

betamethasone-17-valerate 0.1%, Solution;

betamethasone-17-valerate 0.12%, 1%, Ointment;

bis(dibenzyldithiocarbamato)zinc 1%, Ointment;

bis-ethylhexyloxyphenol-methoxyphenyl triazine 10%, Ointment;

bismarck brown R 0.5%, Ointment;

bisphenol A-diglycidyl-methacrylate (BIS-GMA) 2%, Ointment;

bisphenol F 1%, Ointment;

brilliant black 0.1%, Solution;

budesonide 0.01%, 0.1%, Ointment;

bufexamac 5%, Ointment;

butylhydroxyanisole (BHA) 2%, Solution;
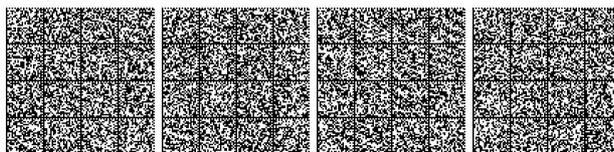
butylhydroxytoluene (BHT) 1%, Solution;
cadmium chloride 0.5%, Ointment;
cadmium sulfate 2%, Ointment;
caine mix [A] 7%, [C] 7%, Ointment;
camphor 1%, Ointment;
cananga odorata 2% e 10%, Ointment;
carba mix 3%, Ointment;
carboxymethyl cellulose sodium 2%, Ointment;
carmine 0.5%, Solution;
carmine 2.5%, Ointment;
carvone 5%, Ointment;
cereals mix 10%, Ointment;
cesium chloride 2%, Ointment;
cetalkonium chloride 0.1%, Ointment;
Cetrimide 0.05 %, Solution;
cetylpyridinium chloride 0.1%, Ointment;
chlorhexidine diacetate 0.5%, Solution;
chlorotetracycline-HCl 1%, Ointment;
chlorphenamine maleate 5%, Ointment;
chromium (III) sulfate hydrate 0.5%, Ointment;
chromium(III) chloride 1%, Ointment;
citral 2%, Ointment;
citronellal 2%, Ointment;
citronellol 1%, Ointment;
clobetasol-17-propionate 0.1%, Solution;
clobetasol-17-propionate 0.25%, 1%, Ointment;
clotrimazole 1%, Ointment;
cobalt (II) sulfate 2.5%, Ointment;
cocamidopropyl betaine 1%, Solution;
cochineal red 1%, Solution;
coconut diethanolamide 0.5%, Ointment;
cod 10%, Ointment;
cold cream 100%, R;
compositae mix 6%, Ointment;
copper(II) sulfate pentahydrate 2%, Ointment;
corticosteroide mix 2.01%, Ointment;
coumarin 5%, Ointment;
cow casein 10%, Ointment;
cyanocobalamin 10%, Ointment;
decyl glucoside 5%, Ointment;
deflazacort 0.1%, Solution;
derma. farinae 10%, Ointment;
derma. mix 10%, Ointment;
derma. ptero 10%, Ointment;
desoximetasone 1%, Ointment;
dexamethasone 0.1%, Solution;
dexamethasone 0.5%, Ointment;
dexamethasone-21-phosphate disodium salt 1%, Ointment;
dexketoprofen 1%, Ointment;
dexpanthenol 5%, Ointment;
diallyl disulfide 1%, Ointment;
diazolidinyl urea 1% e 2%, Ointment;
dichlorophene 0.5 %, Ointment;
diclofenac 2.5%, 5%, Ointment;
diethanolamine (DEA) 2%, Ointment;
diethylhexyl butamido triazone 10%, Ointment;
dimethylaminopropylamine (DMAPA) 1%, Solution;
dimethylaminopropylamine 1%, Ointment;
dimethylfumarate 0.01%, 0.5%, Ointment;
dimethylol dihydroxyethyleneurea 4.5%, Solution;
dioxybenzone 2%, Ointment;
dipentamethylenethiuram tetrasulfide 0.25%, Ointment;
disodium edatate 1%, Ointment;
disodium phenyldibenzimidazole tetrasulfonate 10%, Ointment;
disperse blu mix (124/106) 1%, Ointment;
disperse blu-106 1%, Ointment;
disperse blue-124 1%, Ointment;
disperse red-11 1%, Ointment;
disperse yellow-9 1%, Ointment;
dithiocarbamate mix 2%, Ointment;
diurethane dimethacrylate 2%, Ointment;
dl alpha tocopherol 100%, R;
d-limonene 2% e 3%, Ointment;
DMDM hydantion 1%, 2%, Solution;
dodecyl gallate 0,3%, Ointment;
dodecyl mercaptan 0.1%, Ointment;
egg mix (white/yolk) 10%, Ointment;
egg white 10%, Ointment;
egg yolk 10%, Ointment;
erythromycin 1% e 2%, Ointment;
erythrosin-B 0.25%, Ointment;
erytrosin-B- 0.25%, Solution;
ethyl acrilate 0.1%, Ointment;
ethyl cyanoacrylate 10%, Ointment;
ethyl hexyl glycerol 5%, Ointment;
ethyleneurea, melamine forlmadeyde mix 5%, Ointment;
ethymethacrylate 2%, Ointment;
etofenamate 2%, Ointment;
farnesol 5%, Ointment;
ferric chloride 2%, Solution;
ferrous sulfate 5%, Ointment;
fluticasone propionate 0.1%, Solution;
formic acid 1%, Solution;
fragrance mix II 14%, Ointment;
fusidic acid sodium salt 2%, Ointment;
gallium oxide 1%, Ointment;
germanium(IV) chloride 2%, Ointment;
glyoxal trimeric dihydrate 1%, Ointment;
gold acid chloride trihydrate 0.1%, Ointment;
grass mix 5%, Ointment;
hexylene glucol 10%, Solution;
homosalate 5% e 10%, Ointment;
hydrocortisone 1%, Ointment;
hydrocortisone aceponate 1%, Solution;
hydrocortisone-17-butyrate 0.1%, 1%, Ointment;
hydrocortisone-17-butyrate 0.1%, 1%, Solution;
hydrocortisone-21-acetate 1%, Ointment;
ibuprofen 5%, Ointment;
indium(III) chloride 1%, Ointment;
indometacin 1%, Ointment;
iododeoxyuridine 1%, Ointment;
iodoform 5%, Ointment;
iodopropynyl butylcarbamate 0.2 %, 0.5%, Ointment;
iridium(III) chloride 1%, Ointment;
isopropylmyristate 10%, Ointment;
jasminun officinale oil (jasminun grandiflorum) 2% e 5%, Ointment;
ketoprofen 1%, 2.5%, 5%, Ointment;
lauryl glycoside 3%, Ointment;
lavandula angustifolia oil (lavanderoil) 2%, Ointment;
lichen acid mix 0.3%, Ointment;
lilial 10%, Ointment;
linalool 10%, Ointment;
lyral 5%, Ointment;

mafenide 10%, Ointment;
magnesium chloride 2%, Ointment;
maize meal 10%, Ointment;
majantol 5%, Ointment;
manganese oxide 10%, Ointment;
manganese(II) chloride 0.5%, Ointment;
melamine formaldeyde resin 7%, Ointment;
menthyl anthranilate (Meradimate) 5%, Ointment;
mepivacaine-HCI 1%, Ointment;
mercapto mix [C] 2%, Ointment;
mercury-(II) chloride 0.1%, Ointment;
metamizol 1%, Ointment;
metanil yellow 1%, Ointment;
methyl violet 0.5%, Ointment;
methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone 0.01%, Solution;
methyldibromo glutaronitrile 0.3%, 0,5%, Ointment;
methylene-bis(methyloxazolidine) 1%, Ointment;
methylisothiazolinone 0.05%, 0.2%, Solution;
methylprednisolone aceponate 0.1%, Solution;
methylprednisolone hemisuccinate 0.1%, Solution;
metronidazole 1%, Ointment;
mixed dialkyl thioureas 1%, Ointment;
molybdenum(V) chloride 0.5%, Ointment;
mometasone furoate 0.1%, Solution;
monoethanolamine 2%, Ointment;
naphthol AS 1%, Ointment;
naproxen 5%, Ointment;
neodymium(III) chloride 1%, Ointment;
niobium(V) chloride 0.2%, Ointment;
N-phenyl-B-naphthylamine 1%, Ointment;
nystatin 2%, Ointment;
oat meal 10%, Ointment;
octisalate 5% e 10%, Ointment;
octocrylene 1%, 10%, Ointment;
octyl gallate 0.3%, Ointment;
octyl triazone 10%, Ointment;
octylisothiazolinone 0.025%, Ointment;
oil of bergamot 2%, Ointment;
oil of cinnamon 0,5%, Ointment;
oil of patchouli 10%, Ointment;
oil of rose 0.5%, Ointment;
oil of rosemary 0.5%, Ointment;
olaquindox 1%, Ointment;
oleamidopropyl dimethylamine 0.1%, Solution;
oxytetracycline 3%, Ointment;
papain 1%, Ointment;
paracetamol 10%, Ointment;
parthenolide 0.1%, Ointment;
patent blue-VF 0.25%, Solution;
peanut 10%, Ointment;
pectin 1%, Solution;
penicillamine 1%, Ointment;
pentaerythritoltriacrylat (PETA) 0.1%, Ointment;
phenacetine 10%, Ointment;
phenazone 5%, Ointment;
phenolphthalein 0.5 %, Ointment;
phenoxyethanol 1%, Ointment;
phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid 10%, Ointment;
phenylbutazone 10%, Ointment;
phenylephrine hydrochloride 10%, Solution;
piketoprofen 1%, Ointment;
pilocarpine hydrochloride 1%, Solution;
pindolol 2%, Ointment;
piroxicam 1%, Ointment;
polidocanol 3%, Ointment;
polyethylene glycol ointment 100%, R;
polyethylene glycol-400 100%, R;
polymyxin B sulfate 3%, Ointment;
potassium chromium(III) sulfate 2%, Solution;
povidone iodine 10%, Solution;
prednicarbate 1%, Solution;
prednisolone 1%, Ointment;
prednisone 0.1%, Solution;
propanolol-HCl 2%, Ointment;
propyl gallate 0.5%, Ointment;
propylene glycol 100%, R;
propyphenazone 1%, Ointment;
p-toluenediamine 1%, Ointment;
quinidine sulfate 1%, Ointment;
resorcinol-formaldehyde-resin 5%, Ointment;
rhodium chloride 2%, Ointment;
rice meal 10%, Ointment;
ruthenium 0.1%, Ointment;
saccharin 0.1%, Solution;
salicylamide 2%, Ointment;
salicylic acid 5%, Ointment;
samarium(III) chloride 1.5%, Ointment;
shellac 20%, Solution;
silver colloidal 0.1%, Ointment;
silver nitrate 1%, Solution;
sodium alginate 1%, Solution;
sodium benzoate 2%, 5%, Ointment;
sodium cromoglycate 2%, Ointment;
sodium diphosphate 1%, Solution;
sodium disulfite 1%, Ointment;
sodium formate 2%, Solution;
sodium glutamate 1%, Solution;
sodium lauryl sulfate 0.25%, Solution;
sodium lauryl sulfate 0.5%, Ointment;
sodium nitrite 2%, Solution;
sodium-2-pyridinethiol-1-oxide (Sodium-Omadine) 0.1%, Solution;
sorbic acid 2%, Solution;
sorbitan monooleate 5%, Ointment;
soya meal 10%, Ointment;
stearyl alcohol 30%, Ointment;
strontium chloride 2%, Ointment;
sulphur, precipitated 10%, Ointment;
tantal 1%, Ointment;
tartrazine 1%, Solution;
tea tree oil, oxidized 5%, Ointment;
tellurium chloride 2%, Ointment;
tetrahydrofurfuryl methacrylate 2%, Ointment;
textile dye mix (A) 6.6% (B) 5.6%, Ointment;
tert.-butyl methoxydibenzoyl methane 5%, Ointment;
thiamin nitrate 10%, Ointment;
thymol 1%, Ointment;
tin(II) chloride 0.5%, Ointment;
tinosorb (methylene-bis- benzotriazolyl tetramethylbutylphenol) 10%, Ointment;
titanium 1%, Ointment;
titanium(IV) oxide 0.1%, Ointment;
tixocortolo-21-pivalete 0.1%, 1%, Ointment;
tobramycin 20%, Ointment;

tomato 20%, Ointment;
tree moss 1%, Ointment;
triamcinolone acetonide 0.1%, 1%, Ointment;
triamcinolone acetonide 0.1%, Solution;
trimethylhexane-1,6-diamine (mix of isomers) 0.5%, Ointment;
trolamine salicylate 5%, Ointment;
tungstic acid, sodium salt dihydrate 2%, Solution;
turpentine peroxide 0.3%, Ointment;
vanadium pentoxide 10%, Ointment;
wheat meal 10%, Ointment;
whole milk 20%, Ointment;
wolfram 5%, Ointment;
wool fat 30%, Ointment;
ytterbium sulfate 2%, Ointment;
yttrium oxide 2%, Ointment;
zinc chloride 1%, Ointment;
zinc powder 1%, Ointment;
zinc pyrithione 0.1%, Ointment;
zinc sulfate 1%, Ointment;
zirconium (IV) oxide 0.1%, Ointment;
platinum tetrachloride 1%, Ointment;
propylene glycol 10%, 20%, 30%, Solution;
ammonium thioglycolate 1%, Solution;
quinoline yellow 0.1%, Solution;
Sandalwood oil 10%, Ointment;
tert-butylhydroquinone 1%, Ointment.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti dei medicinali sopra elencati possono essere mantenuti in commercio per un termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica della determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

19A04827

Diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate dalla società Lofarma S.p.a. ai sensi della determina Aifa n. DG 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, concernente i medicinali allergeni già utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991.

Estratto determina n. DG/1157/2019 del 5 luglio 2019

Con la determina n. DG/1157/2019 del 5 luglio 2019, notificata alla richiedente in data 8 luglio 2019, sono diniegate le domande di autorizzazione all'immissione in commercio, depositate dalla società Lofarma S.p.a., partita I.V.A. 00713510154, con sede legale in viale Cassala n. 40 - cap. 20143 Milano, Italia, afferenti al procedimento avviato con determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modificazioni ed integrazioni relative ai medicinali di seguito elencati:

Lais Acari gocce;
Lais Acari + Gatto gocce;
Lais Alternaria gocce;
Lais Ambrosia gocce;
Lais Ambrosia + Artemisia gocce;
Lais Artemisia gocce;
Lais Betulle gocce;
Lais Betulle + Cipresso gocce;
Lais Cipresso gocce;
Lais Cynodon gocce;
Lais Gatto gocce;
Lais Graminacee gocce;
Lais Graminacee + Ambrosia gocce;
Lais Graminacee + Betulle gocce;
Lais Graminacee + Cynodon gocce;
Lais Graminacee + Olivo gocce;
Lais Graminacee + Parietaria gocce;
Lais Olivo gocce;
Lais Parietaria gocce;
Lais Parietaria + Ambrosia gocce;
Lais Parietaria + Olivo gocce;
Lais-in Graminacee;
Tio Nichel;
Skin Prick Test Lofarma Acacia dealbata;
Skin Prick Test Lofarma Composite mix;
Skin Prick Test Lofarma Fraxinus excelsior;
Skin Prick Test Lofarma Pesca buccia;
Skin Prick Test Lofarma Taraxacum officinalis;
Skin Prick Test Lofarma Triticum sativum;
Skin Prick Test Lofarma Urtica dioica.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti dei medicinali sopra elencati possono essere mantenuti in commercio per un termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica della determina. Rimane salva per i pazienti già in trattamento con i medicinali allergeni per immunoterapia specifica sopra elencati, attualmente commercializzati dalla società Lofarma S.p.a. ai sensi del decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1991, la garanzia di continuità terapeutica fino a completamento del ciclo terapeutico.

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

19A04828

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» registrata con regolamento CE n. 123/97 del 23 gennaio 1997.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera con sede in via Tommaso Schiva, 29 - 18100 Imperia e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art.13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito il parere della Regione Liguria competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Riviera Ligure» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro
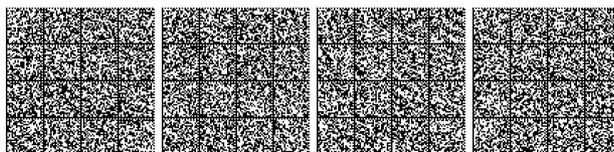
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «RIVIERA LIGURE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Riviera dei Fiori», «Riviera del Ponente Savonese», «Riviera di Levante», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.

2. La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 50%.

3. La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Lavagnina, Razzola, Pignola e le cultivar locali autoctone per almeno il 65%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 35%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della Regione Liguria. Tale zona è riportata in apposita cartografia.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori» comprende, nella Provincia di Imperia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cervo, Ranzo, Caravonica, Lucinasco, Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo, Ventimiglia, Taggia, Costa Rainera, Pontedassio, Civezza, San Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro, Vasia, Pietrabruna, Pornasssio, Vessalico, Molini di Triora, Borgomaro, Diano Castello, Imperia, Diano Marina, Borghetto d'Arroscia, Cipressa, Castellaro, Dolceacqua, Cesio, Chiusanico, Airole, Montalto Ligure, CastelVittorio, Isolabona, Vallebona, Sanremo, Baiardo, Diano Arentino, Badalucco, Ceriana, Perinaldo, Prelà, Pigna, Apricale, Villa Faraldi, Vallecrosia, S.Biagio, Bordighera, Soldano, Ospedaletti, Seborga, Olivetta S.Michele, Rocchetta Nervina, Carpasio, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, Aquila d'Arroscia, Armo, Rezzo, San Biagio della Cima, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», comprende nella Provincia di Savona l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Orco Feglino, Finale Ligure, Quiliano, Vendone, Andora, Boissano, Calice Ligure, Noli, Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tovo San Giacomo, Alassio, Testico, Casanova Lerrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva, Giustenice, Villanova d'Albenga, Toirano, Celle Ligure, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Garlenda, Albisola Superiore, Castel Bianco, Savona, Albisola Marina, Borghetto Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Magliolo, Masino, Rialto, Spotorno, Vezzi Porzio, Stella, Zuccarello.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», comprende, nelle Province di Genova e La Spezia, l'intero territorio amministrativo, dei seguenti comuni: provincia di Genova: Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne, Carasco, Lavagna, Genova, Rapallo, San Colombano, Certenoli, Recco, Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Avegno, Pieve Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna, Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant'Olcese. Provincia di La Spezia: Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Follo, Vezzano Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto Vara, Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto, Santo Stefano Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Calice al Cornoviglio, Riccò del Golfo.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata attraverso la documentazione dei prodotti in entrata ed in uscita. È infatti obbligatorio da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, compilare appositi documenti che accompagnano gli spostamenti di ogni partita di olive e/o olio indicandone tutte le informazioni utili a garantire l'origine del prodotto. Questi documenti devono essere trasmessi all'organismo di controllo che nel corso delle verifiche ispettive li controllerà unitamente alle registrazioni delle operazioni atte a garantire la tracciabilità del prodotto. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. L'olivicoltore aventi gli oliveti inseriti nel sistema di controllo identifica e tiene separate le olive destinate alla denominazione di origine protetta Riviera Ligure e trasmette all'autorità l'informazione sulla movimentazione del prodotto e la produzione realizzata nella campagna. Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi saranno assoggettati al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione, e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
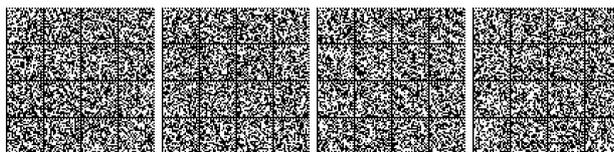
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art.1.

3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari di media o forte pendenza con disposizione prevalente a terrazze, situati nella zona indicata al precedente art. 3, i cui terreni derivano dalla disgregazione della roccia madre di origine calcarea.

4. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza più o meno accentuata con disposizione a terrazze, derivano dalla disgregazione meccanica della roccia madre di origine calcarea (Eocene) con la formazione di stratificazioni che nel tempo hanno dato origine a terreni di medio impasto con tendenza allo sciolto nelle quote più elevate.

5. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza con disposizione a terrazze, ad esclusione della piana di Albenga, derivano dalla roccia madre di origine calcarea che sotto l'azione degli agenti meteorici e dei corsi d'acqua, ha dato origine a terreni di medio impasto e generalmente profondi, resi più sciolti e di maggiore permeabilità nelle quote più elevate a causa della presenza di scisti.

6. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza, disposti a terrazze sostenute nella parte costiera da muretti a secco, originatisi nel Miocene ed Eocene, derivano dalla roccia madre a prevalenza calcarea nella zona interna, e scistosa-arenacea in quella costiera. I terreni della zona interna sono di medio impasto con buona presenza di argilla, quelli costieri sono sciolti a prevalenza sabbiosa.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare Kg. 7000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.

9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all punto 2 dell'art. 3.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera del Ponente Savonese», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera Levante», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 7.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da giallo a giallo-verde;

descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22):

nella valutazione organolettica la mediana del difetto deve essere = 0;

fruttato: mediana ≥ 3;

piccante: mediana ≤ 2;

amaro: mediana ≤ 2;

dolce: mediana ≥ 4;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi <= 17 MeqO2/Kg;

K 232 <= 2,30;

K 270 <= 0,160.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera del Ponente Savonese», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da giallo-verde a giallo;

descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22):

nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = 0;

fruttato: mediana ≥ 3;

piccante: mediana $\leq 2,5$;

amaro: mediana $\leq 2,5$;

dolce: mediana ≥ 4;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio:

numero perossidi <= 17 MeqO2/Kg;

K 232 <= 2,30;

K 270 <= 0,160.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera di Levante», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da giallo a verde-giallo;

descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22):

nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = 0;

fruttato: mediana ≥ 3;

piccante: mediana ≤ 4;

amaro: mediana ≤ 4;

dolce: mediana ≥ 4;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio:

numero perossidi <= 18 MeqO2/Kg;

K 232 <= 2,30;

K 270 <= 0,160.

4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

5. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

6. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal piano dei controlli, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
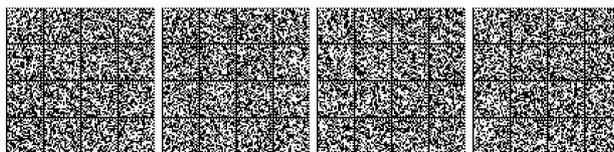
Art. 8.

Legame con l'ambiente

Il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche: i fattori ambientali e le cultivar specifiche di questo territorio danno infatti un carattere distintivo all'olio ligure.

Questi elementi, cultivar specifiche della Liguria ed ambiente inteso come clima e territorio oltre che la stessa scalarità di maturazione delle olive delle specifiche cultivar liguri, concorrono al profilo dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta Riviera Ligure, caratterizzato dall'equilibrio tra le note dolce e fruttato leggero.

Altri elementi che comprovano il legame prodotto/territorio sono le varietà di olivo esclusive della Liguria, i valori di acido oleico tra i più elevati di tutta Italia strettamente correlati alla varietà e al clima e le modalità colturali (in particolare raccolta) coinfluenzati dalla orografica territoriale.

L'introduzione e la diffusione dell'ulivo è storicamente attribuita ai monaci benedettini che selezionarono nell'alto medioevo le cultivar locali e migliorarono le tecniche di coltivazione insegnando l'utilizzo dei terrazzamenti con la costruzione dei muretti a secco. Il commercio dell'olio della riviera ligure è certificato dai documenti relativi alla Repubblica di Genova in merito all'amministrazione ed al vettovagliamento della città: dal 1593 viene istituita la Magistratura dei provvisori dell'olio che garantiva l'imparzialità dell'amministrazione di questo importante bene, introducendo l'obbligo per i produttori della riviera ligure di consegnare una quota di produzione ad un prezzo fissato.

Documenti del XVII secolo confermano forniture di olio di oliva della riviera ligure per esempio al Ducato di Milano, al Principe di Savoia.

La vocazione olearia ligure si consolida poi nel XVIII secolo e prosegue con un fiorente commercio dell'olio locale soprattutto a ponente. Alla fine dell'ottocento la fama e le caratteristiche dell'olio ligure sono ben note anche all'estero, come emerge da manuali di produzioni alimentari. È a questo periodo che risale la denominazione «Riviera Ligure», epoca in cui la Liguria è passata sotto la dominazione della casa Savoia ed in cui la riviera di Genova è divenuta Riviera Ligure, acquisendo le menzioni «ponente» e «levante» che ricordano la posizione centrale occupata da Genova. È subito dopo l'unificazione d'Italia, quando la Liguria ha acquisito l'estensione geografica che ha attualmente, senza la zona di Nizza, che il termine «Riviera» si è imposto quale denominazione corrente della produzione olivicola della regione.

Art. 9.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti all'interno delle zone delimitate dall'art. 3 e 5 comma 1.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3 e di quanto disposto dall'art. 5.

5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Riviera Ligure».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro, metallo e ceramica di capacità non superiore a litri 5.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

19A04830

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-175) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.